

CLXXIX

TORNATA DI LUNEDÌ 5 MARZO 1894

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

INDICE.

Atti vari:	
Disegni di legge (<i>Presentazione</i>):	
Infortunati sul lavoro (BOSELLI)	Pag. 6922
Sovrimposte comunali (Id.)	6922
Proposta di legge (<i>Lettura</i>):	
Istituzione dei beni di famiglia (PANDOLFI)	6914
Relazione (<i>Presentazione</i>):	
Funerali di S. SPAVENTA (DE GIORGIO).	6940
Ritiro di disegni di legge (BOSELLI e BACCCELLI)	6922-40
Disegno di legge (<i>Discussione</i>)	6932
Accordo monetario:	
Oratori:	
AMBROSOLI	6947-49-50
LUZZATTI LUIGI, <i>relatore</i>	6940
	6946-48-50
LUZZATTO A.	6935-43
RUBINI	6950
SANGUINETTI	6949
SONNINO, <i>ministro delle finanze</i>	6943
	6947-50
VACHELLI	6936
ZEPPA	6937-46
Interrogazioni:	
Istituzione dei giurati:	
Oratori:	
CALENDA DI TAVANI, <i>ministro guardasigilli</i>	6924
CANEGALLO	6925
Palazzo Botta di Pavia:	
Oratori:	
BACCELLI, <i>ministro dell'istruzione pubblica</i>	6926
RAMPOLDI	6926
Legge sulle cooperative:	
Oratori:	
SARACCO, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	6927
BARZILAI	6927
Fillossera nell'isola di Salina:	
Oratori:	
BOSELLI, <i>ministro di agricoltura e commercio</i>	6928
DI SANT'ONOFRIO	6929
Verificazione di poteri (<i>Convalidazione</i>):	
Elezione di Livorno (COMANDÙ)	6930
Votazione segreta (<i>Accordo monetario</i>)	6952

Petizioni.

5227. Il Consiglio comunale di Cerzeto (Cosenza) chiede che non siano aumentate le imposte della fondiaria, della ricchezza mobile, sulle successioni e sul registro e bollo; che siano soppressi tutti i tribunali circondariali e le sotto prefetture, ridotte le spese di rappresentanza all'estero e fatte molte altre economie.

5228. La Giunta municipale di Genova, esposti i danni che risulterebbero al bilancio di quel Comune dai proposti provvedimenti finanziari, chiede che ne sia tenuta considerazione nell'approvare il progetto definitivo.

5229. Loreto Franci di Villa Sant'Angelo (Aquila) chiede che si provveda a rimborsarlo della somma di lire 1000 corrispettivo di 50 fucili da lui forniti a Federico Salomone per la spedizione di Mentana.

Omaggi.

Presidente. Si dia lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti alla Camera.

Suardo, segretario, legge:

Dal Ministero della Marina — Annuario ufficiale della Regia Marina per l'anno 1894, copie 4;

Dalla Deputazione provinciale di Cuneo — Atti di quel Consiglio provinciale per l'anno 1893, una copia;

Dalla Croce Rossa Italiana di Roma — Bollettino dell'Associazione per il soccorso ai malati e feriti in guerra, una copia.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Carenzi, di giorni 3; Piovene, di 8; Bastogi Michelangelo,

La seduta comincia alle 14.10.
Di Sant'Onofrio, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

di 8; Bastogi Gioacchino, di 8; Tozzi, di 10; Orsini Baroni, di 10; Silvestri, di 15; Monti, di 20; Calpini, di 15; Pozzo, di 8; Giordano Ernesto, di 10. Per motivi di salute, l'onorevole Pinchia, di giorni 5.

(Sono conceduti).

Letture di una proposta di legge.

Presidente. Gli Uffici hanno ammesso alla lettura una proposta di legge dell'onorevole deputato Pandolfi.

Se ne dia lettura.

Di Sant'Onofrio, segretario, legge:

CAPITOLO I.

Costituzione dei beni di famiglia.

Art. 1.

Qualunque podere dal quale una famiglia possa col proprio lavoro trarre il necessario sostentamento e sul quale stabilisca la sua residenza, potrà essere costituito in *Bene di famiglia*, col nome di *Masseria*.

A ciascun podere, costituito in bene di famiglia potrà essere aggiunto un *Fondo di riserva*, in cartelle nominative di rendita consolidata dello Stato.

Art. 2.

Formano parte integrale della Masseria e faranno oggetto del suo inventario di dotazione:

a) I diritti di servitù appartenenti al fondo;

b) La casa di abitazione con tutte le sue dipendenze;

c) La mobilia ed il corredo necessario alla vita domestica, vestiario, biancheria, arnesi di cucina ecc.;

d) Le scorte vive e morte e gli strumenti agrari;

e) Le provviste e le riserve alimentari dell'anno colonico, per la famiglia e per gli animali che formano la scorta viva del campo;

f) Tutto ciò che si trova immobilizzato nel fondo per l'esercizio di piccole industrie rurali, proporzionato alle masserie;

g) Il *Fondo di riserva*.

Art. 3.

Per il fatto di tale costituzione la masseria con tutto ciò che forma parte della sua dotazione, perde il carattere di proprietà

individuale e diviene proprietà della famiglia per cui venne costituita e, salvo le eccezioni contemplate nella presente legge, diverrà inalienabile ed indivisibile e dovrà trasmettersi nella medesima famiglia integra ed indivisibile.

Per tale costituzione inoltre è fatto obbligo al massaro di stabilire la sua residenza nella masseria; di assistere direttamente alla coltivazione e di migliorarla. (Cap. IV).

Art. 4.

Qualunque podere, libero da debiti ipotecari, che abbia una rendita netta imponibile fra 200 e 600 lire, potrà essere costituito in Bene di famiglia.

La rendita massima, in cartelle di debito pubblico consolidato, che potrà vincolarsi unitamente al podere, sarà di lire 2000.

La costituzione del *fondo di riserva* potrà esser fatta in ogni tempo, dopo costituita la masseria.

Potranno essere costituiti in masserie anche i poderi su cui gravano ipoteche, ottemperando però alle prescrizioni degli articoli 12 e 13.

Art. 5.

La costituzione di una masseria si farà per atto pubblico, nel quale saranno riportate tutte le notizie topografiche e catastali del podere e della casa che dovrà servire di abitazione alla famiglia, a vantaggio della quale podere e casa vennero, come beni di famiglia, costituiti.

Nell'atto di costituzione sarà pure compreso il *fondo di riserva*. L'atto pubblico sarà fatto nella forma di patto nuziale, o di donazione o per testamento.

Art. 6.

Fra i limiti di valore già stabiliti (art 4°), chiunque potrà disporre liberamente di tutto il suo patrimonio, se si tratta di costituire a sè medesimo ed ai propri eredi legittimi una sola masseria di famiglia.

Qualunque altra costituzione di masseria, a beneficio di determinate persone, non potrà esser fatta che sulla porzione di cui ciascuno può disporre per testamento e quando già esista una masseria per la propria famiglia. Le masserie costituite in tal modo, se lo saranno a beneficio dei propri figli minorenni prenderanno il nome di *masserie tutorie*.

Art. 7.

La presente legge, regola in caso di morte del capo della famiglia, quale fra i suoi eredi dovrà rimpiazzarlo e come e quando debba corrispondergli la legittima agli aventi diritto. Tutte le disposizioni quindi del Codice civile, che sono contrarie a questa legge, non saranno applicabili alle masserie.

Art. 8.

L'atto di costituzione di una masseria non produce i suoi effetti giuridici, che dopo 100 giorni dalla sua stipulazione.

Il notaio stipulante ha obbligo di darne notizia al pubblico mediante avviso che sarà affisso presso la cancelleria della pretura ed all'albo municipale e vi resterà tre mesi.

Del suddetto avviso il notaio curerà pure l'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* e nel *Bullettino* della prefettura, per tre volte entro i tre mesi dell'affissione suddetta.

Art. 9.

I creditori del costituente, che, durante i tre mesi dell'affissione, non si fossero opposti, davanti al pretore locale, alla costituzione del podere in Bene di famiglia, perdono ogni diritto di sequestro e di esecuzione verso la masseria così costituita; salvo a far valere le proprie ragioni sugli altri beni del costituente e su tutto ciò che potesse eventualmente trovarsi nella masseria, in eccesso alla sua dotazione integrale, come all'articolo 2.

CAPITOLO II.

Debiti di famiglia.

Art. 10.

Qualunque debito, che il massaro o altri membri della famiglia, contrarranno senza un voto esplicito del Consiglio di famiglia o del Sindacato agrario e senza l'autorizzazione consecutiva del prefetto, non potrà esser garantito sulla masseria; ma dovrà considerarsi come debito particolare e personale dei contraenti.

I soli debiti che la presente legge riconosce, come debiti di famiglia, sono quelli che il massaro può contrarre:

1° Per liberare il fondo dai debiti preesistenti, onde poterlo costituire in masseria. (Articoli 12, 13).

2° Per eseguire i miglioramenti indispensabili secondo le prescrizioni degli articoli 14 e 15.

Art. 11.

A garantire il pagamento dei debiti di famiglia il creditore potrà prendere iscrizione ipotecaria sulla masseria costituita.

Per qualunque altro debito contratto risponderanno i massari col loro avere particolare o con tutto ciò che potrà trovarsi nella masseria in eccedenza alla sua dotazione integrale.

Art. 12.

Se i poderi, che s'intendono costituire in masserie, sono gravati da ipoteche, il costituente deve prima concordare col creditore l'ammortizzazione del debito ipotecario in debito di famiglia ed ottenerne dal prefetto il riconoscimento. Tale riconoscimento sarà fatto se creditore e debitore abbiano convenuto il tramutamento del debito in rendita ammortizzabile, infra i 50 anni, e quando ciò lasci al debitore la possibilità di trarre dalla masseria il sostentamento della famiglia.

Se il podere che si vuole costituire in masseria facesse parte di una più grande proprietà tutta ipotecata, in tal caso:

a) se la rimanente proprietà fosse sufficiente a garantire tutta l'ipoteca potrà distrarsene liberamente quella parte che si può costituire in bene di famiglia;

b) se invece la rimanente proprietà non desse sufficiente garanzia del credito ipotecario allora la costituzione della masseria potrà sempre farsi attribuendo ad essa la quota parte d'ipoteca corrispondente.

Tutti gli altri creditori diligenti, che, secondo l'art. 9, hanno in tempo rivelato il loro credito, potranno concordarsi col debitore per farlo riconoscere dal prefetto, come debito di famiglia onde essere trasmutato in rendita ammortizzabile infra i 50 anni come sopra.

Art. 13.

È in facoltà dello Stato di riscattare il debito ipotecario preesistente, rimborsando al creditore ipotecario il suo avere e surrogandosi ad esso.

La proposta di riscatto sarà fatta dal prefetto, dietro domanda dell'interessato, e quando il riscatto rechi sollievo al richiedente, senza rischio alcuno da parte dello

Stato, specialmente quando si tratti di rendere possibile ad un proprietario di salvare la propria famiglia da imminente rovina, distaccando da tutto il patrimonio ipotecato una sola masseria, come all'articolo precedente.

Il prestito fatto dallo Stato, per riscattare le masserie, sarà rimborsato in 50 anni, con annualità corrispondenti al 5 per cento della somma prestata.

Tali annualità si distingueranno col nome di *Riscatti ipotecari*.

Art. 14.

Per eseguire i miglioramenti necessari, richiesti dagli Uffici competenti o dai medesimi riconosciuti come tali, le masserie potranno ricorrere o agli Istituti di credito autorizzati per legge o alla Cassa centrale delle masserie, per ottenerne un prestito rimborsabile in 50 annualità corrispondenti al cinque per cento.

L'autorizzazione sarà data dal prefetto, dietro parere favorevole del Sindacato agrario della zona, e quando risulti la possibilità del pagamento delle annualità, senza grave disagio delle famiglie dei richiedenti.

Tali annualità si distingueranno col nome di *Riscatti di miglioramento*.

Art. 15.

Tutti gli altri debiti a breve scadenza, che le masserie potranno contrarre col Sindacato agrario, per somministrazioni di sementi, ingrassi ecc, avranno pure carattere di debito di famiglia e saranno rimborsati al Sindacato, conformemente alle norme speciali stabilite dal Sindacato suddetto.

CAPITOLO III.

Insequestrabilità delle masserie.

Art. 16.

Tutto ciò che non fa parte dell'immobile o dell'inventario delle masserie perde il carattere di Bene di famiglia ed è sequestrabile conformemente alla legge comune.

Il pretore sulla domanda dei creditori potrà ordinare, in ogni momento e senz'altra formalità rituale, la verifica immediata dell'inventario di dotazione, per poter stabilire con precisione quale e quanta sia la parte insequestrabile di esso.

Art. 17.

Nel caso di insolvibilità o di ritardati pagamenti delle annualità dovute allo Stato od ai privati, per debiti di famiglia già riconosciuti e vincolati con ipoteca, i creditori potranno con giudizio sommario, invocare dal tribunale la decadenza della masseria come Bene di famiglia.

Art. 18.

In tal caso, se una delle parti ne faccia domanda e nell'interesse dei minorenni, il tribunale potrà negare la decadenza ed in conformità del Codice di commercio considerare il massaro come in istato di fallimento e nominare un curatore, fino a che non sieno soddisfatti i debiti di famiglia.

La curatela sarà affidata a quella persona che sarà indicata dal Sindacato agrario o da un collegio di *probi-viri*, o dal Consiglio di famiglia, e che possibilmente sia gradita al massaro fallito.

Art. 19.

Pronunciata la decadenza, la masseria perde ogni carattere privilegiato di Bene di famiglia e per conseguenza i creditori potranno avvalersi delle leggi vigenti, per il giudizio di esecuzione e per tutti gli atti successivi.

Art. 20.

Il pretore inoltre potrà concedere il sequestro di una parte dei frutti pendenti o delle rendite del *fondo di riserva*:

1° per garantire gli alimenti che il tribunale ha assegnato ai coeredi del massaro o ai suoi ascendenti e discendenti; conformemente agli articoli 38 e 39;

2° per garantire il rimborso delle anticipazioni in natura per sementi, ingrassi e simili, che saranno state fatte dagli Istituti autorizzati conformemente agli articoli 14 e 46.

CAPITOLO IV.

Stabile dimora e coltivazione diretta.

Art. 21.

L'obbligo fatto ai massari di avere stabile dimora sul podere costituito in masseria non implica la condizione assoluta che la casa di abitazione si trovi riunita ai campi; ma richiede solo che la distanza fra la casa ed i

campi sia piccola e tale che, per i risultati pratici della coltura, possa considerarsi come non esistente.

Art. 22.

La distanza massima che potrà essere tollerata dagli uffici competenti, nel riferire sulle varie domande di costituzione di masserie, sarà per ogni Comune del Regno stabilita per decreto del prefetto. Tale distanza massima avrà nome di *raggio di abitazione*.

Art. 23.

Tutti i campi che si trovino attorno ai Comuni, entro il raggio di abitazione, potranno essere costituiti in masserie, anche se sprovvisti di casa colonica e fra essi divisi; purchè il richiedente possenga una casa di abitazione nel Comune e vi risieda stabilmente.

Art. 24.

L'obbligo di stabile residenza non toglie al massaro la libertà di muoversi e di viaggiare; purchè in sua mancanza resti o la moglie, o uno degli ascendenti, o uno dei discendenti di maggiore età o minore emancipato, che ne faccia le veci e provveda alla prosperità della masseria.

Art. 25.

Se un massaro fosse costretto ad abbandonare la residenza o per ragioni di pubblico servizio o per condanna penale, o per infermità, se non potrà provvedere in conformità dell'articolo 24, dovrà chiedere al pretore l'autorizzazione:

a) di farsi supplire da altra persona di sua fiducia, che s'impegni ad assumerne gli obblighi;

b) ovvero di concedere la masseria a *perfetta mezzadria* ad un colono, che ne assuma formalmente, per atto pubblico, l'impegno.

Art. 26.

L'obbligo fatto al massaro di coltivare direttamente la propria masseria non esclude che egli possa servirsi del lavoro altrui, ma esclude ch'egli possa darla in gabella e richiede ch'egli assista personalmente alla coltura dei campi.

Art. 27.

Valgono le stesse norme per le *masserie tutorie*.

Tutte le masserie tutorie, che si trovano comprese entro lo stesso raggio di abitazione, potranno essere considerate come coltivabili dallo stesso massaro.

Quelle che si trovano fuori di tale raggio potranno essere affidate alle cure di un membro della propria famiglia; o dovranno essere condotte come all'art. 25.

Art. 28.

Se un massaro non adempie, per un anno intero, agli obblighi precedenti, i suoi creditori potranno chiedere al tribunale la decadenza della masseria di lui o delle masserie tutorie, per cui non fossero adempite le precedenti prescrizioni di legge.

In mancanza di creditori la decadenza delle masserie, che si trovassero in contravvenzione a questa legge, potrà essere promossa dal prefetto.

CAPITOLO V.

Inalienabilità delle masserie.

Art. 29.

Chiunque abbia costituito una masseria potrà sempre svincolarla, finchè sarà nello stato di celibato o di vedovanza senza prole.

Art. 30.

Contraendosi matrimonio fra due persone che abbiano ciascuna una masseria di famiglia, i coniugi potranno mantenerle entrambe col carattere di masserie tutorie ed in favore di prole nascitura.

Se i coniugi preferissero di mantenere soltanto una masseria, svincolando l'altra, dovranno chiedere l'autorizzazione al tribunale, cui spetta giudicare, se la masseria o il suo prezzo di vendita dovrà essere vincolato come bene dotale.

Art. 31.

Contraendosi matrimonio fra due persone che posseggano insieme una sola masseria, questa dovrà rimanere vincolata per la prole nascitura.

Per gravi ragioni, e quando i coniugi fossero senza prole, il tribunale potrà autorizzarli a svincolare la masseria, decidendo

in pari tempo se questa dovrà essere vincolata integralmente come bene dotale ed in caso di vendita se dovrà reimpiegarsene il prezzo.

Art. 32.

In caso di legale separazione, se non vi saranno figli, il coniuge che avrà costituito la masseria potrà chiedere al tribunale di svincolarla, e spetta al medesimo di decidere se ed a quali condizioni possa accordarsene la liberazione.

Art. 33.

In tutti gli altri casi svariati, opponendosi gli ascendenti, che hanno diritto ad alimenti o quelli che costituiscono la masseria; opponendosi uno dei coniugi o uno dei discendenti di maggiore età; o esistendo discendenti minorenni di cui è dovere assicurare l'avvenire — anche se i coniugi fossero di accordo o legalmente separati — il tribunale avrà poteri discrezionali per accettare o respingere la chiesta liberazione della masseria; ed accettandola il tribunale avrà poteri discrezionali per decidere intorno all'uso che dovrà farsi del prezzo di vendita.

Prima di deliberare il tribunale dovrà far convocare il Consiglio di famiglia e conoscerne il parere; come pure dovrà, per la parte tecnica e peritale rivolgersi unicamente agli Uffici istituiti per l'esecuzione di questa legge.

Il reimpiego, di cui accennasi agli articoli 30 e 31, può farsi investendo il prezzo ricevuto dalla vendita delle masserie o dal suo fondo di riserva in altra masseria, o in rendita nominativa consolidata dallo Stato, vincolati come Bene di famiglia.

Lo acquirente per liberarsi da qualunque obbligazione e responsabilità futura deve assicurarsi del reimpiego.

CAPITOLO VI.

Indivisibilità delle masserie.

Art. 34.

Se la masseria fu costituita dal padre, egli potrà trasmetterla per donazione o per testamento a quello fra i suoi figli maschi di maggiore età o minore emancipato, che crederà il più idoneo a divenire il capo della famiglia.

Non essendovi figli maschi, maggiorenni

o minorenni emancipati, capaci di condurre la masseria, il padre potrà nominare un curatore.

Mancando la designazione del capo di famiglia, il successore della masseria sarà scelto dal Consiglio di famiglia, ad unanimità, ed in mancanza dell'accordo del Consiglio di famiglia sarà istituito dal tribunale, sentiti gli interessati alla successione.

Art. 35.

Se la masseria fu costituita dalla madre, essa avrà diritto a disporre per donazione o per testamento in favore di uno dei suoi figli maschi.

Però finchè sarà in vita il padre legittimo e naturale dell'erede designato, egli continuerà a reggere la masseria, come per lo passato, salve le incapacità previste dalla legge comune.

Se la donazione o il testamento fossero fatti dalla madre, dopo la morte del marito, padre legittimo e naturale dell'erede designato minorenni o incapace, il curatore della masseria potrà essere designato dalla madre. Se essa morisse intestata, la scelta dell'erede designato o del curatore della masseria sarà fatta dal Consiglio di famiglia o dal tribunale, come all'articolo precedente.

Art. 36.

I figli, appena passati a nozze se minorenni, a 25 anni compiuti se maggiorenni, potranno domandare di essere immessi in possesso delle masserie tutorie per essi costituite, al fine di coltivarle ed amministrarle direttamente. E ciò a titolo di assegnazione anticipata, salvo l'obbligo della collazione nella massa successoria al valore d'inventario e salvo le disposizioni riguardanti le masserie cooperative di cui è cenno al capitolo X.

Art. 37.

L'erede designato o istituito ha l'obbligo di dichiarare entro tre mesi, per atto di notaio la sua accettazione; la quale sarà trascritta nel *Libro delle masserie*.

Se l'erede designato fosse all'estero, il termine dell'accettazione sarà prorogato a sei mesi.

Durante questo tempo la masseria sarà condotta dal coniuge superstite o dal figlio più anziano ed in mancanza, da persona che sarà designata dal Consiglio di famiglia.

Art. 38.

L'erede designato ed istituito, appena sarà entrato in possesso, diverrà *de jure* il capo riconosciuto della famiglia e sarà investito della patria potestà sui fratelli e sorelle di minore età, che continueranno a convivere con lui.

Egli sarà tenuto inoltre a somministrare gli alimenti agli ascendenti più bisognosi ed ai fratelli ed alle sorelle di maggiore età, se saranno bisognosi, o se non potessero più convivere con lui nella masseria.

Art. 39.

Gli alimenti potranno essere richiesti ed assegnati in conformità della legge comune.

Tali alimenti non potranno essere superiori alla legittima a cui i coeredi avrebbero annualmente diritto sulla rendita netta della masseria, e ne rappresentano l'equivalente.

Art. 40.

All'infuori di tali alimenti i coeredi hanno diritto a chiedere al Pretore la verifica immediata dell'inventario di dotazione, in conformità dell'articolo 16, per ottenere la propria legittima su tutto ciò che si ritrovasse in eccesso.

CAPITOLO VII.

Libro delle masserie.

Art. 41.

Tutte le masserie costituite, entro i quattro mesi dalla stipulazione dell'atto di costituzione, dovranno essere a cura del notaio stipulante, iscritti in un libro speciale, istituito presso le conservatorie delle ipoteche, che s'intitolerà: *Libro delle masserie*.

Art. 42.

In tale libro saranno iscritte le masserie costituite secondo gli articoli precedenti e vi saranno annotati l'inventario di dotazione e tutte le notizie indispensabili per l'esatto adempimento di questa legge.

Di qualunque mutamento nell'inventario di dotazione e di ogni altra variazione del valore degli immobili; dei debiti di famiglia; delle disposizioni delle autorità competenti; delle sentenze giudiziarie; ecc., sarà obbligo del massaro farne fare l'iscrizione e, in sua mancanza, della parte più interessata.

Art. 43.

Il conservatore delle ipoteche non consentirà la iscrizione di un bene di famiglia sul libro delle masserie se non dopo essersi accertato dell'esatto adempimento di tutte le prescrizioni precedenti.

Art. 44.

Saranno pure istituiti :

a) Una sezione comunale del Libro di masseria, presso l'archivio notarile di ogni Comune, per riportarvi tutte le iscrizioni già eseguite dal conservatore delle ipoteche, delle masserie costituite nel Comune.

b) Un libro centrale delle masserie presso il Ministero dell'interno, per raccogliere e coordinare tutte le iscrizioni avvenute nel Regno.

Il conservatore delle ipoteche dovrà comunicare ogni iscrizione e le variazioni successive tanto all'archivio notarile comunale quanto al Ministero.

CAPITOLO VIII.

Sindacati agrari.

Art. 45.

Tutte le masserie esistenti in una zona determinata potranno dalle autorità competenti essere costituite di ufficio alla dipendenza di un *Sindacato agrario*.

Art. 46.

Il Sindacato agrario ha le seguenti attribuzioni:

1° Sorveglia al perfezionamento delle colture e provvede le masserie delle sementi, degli ingrassi e delle piante di cui avranno bisogno;

2° Autorizza i prestiti per miglioramenti ed ha l'esercizio di una Cassa di prestanza agraria, per i piccoli prestiti a breve scadenza e per le provviste di cui sopra;

3° Provvede all'impianto dei magazzini di deposito, per la vendita dei prodotti delle masserie, rilasciando polizze girabili; stabilisce magazzini e forni cooperativi; acquista ed affitta macchine agrarie, ecc.

4° Esercita l'assicurazione contro i rischi rurali, e la mortalità del bestiame di scorta;

5° Fa il servizio di esattoria per conto

delle masserie, quanto per quello dei loro creditori;

6° Sorveglianza gl'insegnamenti agrari ambulanti, e fornisce agli agricoltori tutte le informazioni occorrenti.

Art. 47.

La costituzione dei Sindacati, i fondi di cui potranno disporre e tutte le altre facoltà di cui potessero essere investiti, per estendere la loro azione a tutti gli agricoltori e specialmente ai lavoratori più bisognosi, saranno determinati per regolamento.

CAPITOLO IX.

Concorso dello Stato.

Art. 48.

Le masserie potranno essere esentate dal tributo fondiario per 10 anni, a condizione che le somme corrispondenti siano spese per miglioramenti e per costruzione di case coloniche dove difettano.

In esecuzione di tale esenzione i Sindacati agrari riceveranno le quote bimestrali di cui furono esonerati i massari, per rimborzarle ai medesimi, a misura che i lavori di miglioramento saranno eseguiti.

Art. 49.

Le masserie saranno inoltre esenti, per 10 anni, da ogni tassa di registro e bollo, tassa di manomorta, di ricchezza mobile e d'altra qualsiasi; così per acquistare il podere, come per costituirlo in masseria o per amministrarlo conformemente a questa legge. Tutti i capi di famiglia poi saranno ammessi al gratuito patrocinio per ciò che si riferisce all'esercizio del diritto di famiglia.

Art. 50.

Saranno costituiti sotto la dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio, gli uffici occorrenti alla esecuzione della presente legge, nonchè una Cassa centrale autonoma delle masserie, per trattare le operazioni di credito.

La spesa occorrente all'esercizio di tali uffici sarà stanziata nel bilancio d'agricoltura del prossimo esercizio, nella somma di un milione.

Art. 51.

Per provvedere ai mezzi necessari per in-

coraggiare la costituzione dei beni di famiglia, conformemente agli articoli 10, 11, 13 e 14, e per poter fornire ai Sindacati agrari i primi capitali indispensabili al loro esercizio, la Cassa centrale potrà emettere cartelle di rendita agraria 4 per cento, per mezzo degli uffici postali.

Tali cartelle saranno di 100 o di 500 lire e tutte al portatore.

Per assicurare ad esse una più facile circolazione avranno forma e dimensione di biglietti di Banca.

Tali cartelle di rendita dovranno estinguersi in 50 anni, mediante sorteggio.

CAPITOLO X.

Masserie Cooperative.

Art. 52.

Se due o più masserie limitrofe fossero riunite insieme, per un tempo determinato, dai rispettivi capi di famiglia, all'oggetto di coltivarle tutte in modo più razionale, e di assicurare a ciascuna famiglia i benefizi della cooperazione e della previdenza, il gruppo così costituito prenderà il nome di *Masseria cooperativa*.

Art. 53.

Le norme segnate nei capitoli precedenti saranno vevoli anche per costituire le masserie cooperative.

La costituzione delle medesime sarà fatta dai loro fondatori a beneficio delle rispettive famiglie, e quindi saranno rispettati gli stessi principii, che regolano la costituzione delle masserie di famiglia e il diritto che potranno avere gli eredi legittimi di ciascuno di essi, come all'art. 6.

Art. 54.

Il contratto sociale, che dovrà legare i fondatori delle masserie cooperative, non avrà effetto che per tutto ciò che serve a regolare il lavoro comune e a distribuirne equamente i prodotti; alla nomina di uno di essi come *reggitore* della masseria e di una fra le mogli dei costituenti come *massaia*, per il governo domestico della società.

Nel contratto sociale sarà stabilito, se e per quali scopi la società intenda distrarre annualmente una parte del prodotto totale per concedere sussidi alle famiglie più po-

vere; assicurazioni contro gl'infortuni del lavoro; dotazioni alle maritande; pensioni di vecchiaia ed altri simili istituzioni di previdenza, nel seno di ogni masseria.

Infine saranno previsti i casi di scioglimento delle masserie cooperative; e le norme per suddividere le medesime in altrettante masserie di famiglia quanti sono i fondatori o i loro eredi diretti.

Art. 55.

Nell'atto pubblico di costituzione saranno indicati per ciascuno dei fondatori i campi o il podere, che egli vincola come beni di famiglia; quelli che pone in società come beni accessori; e tutti i beni mobili compresi nell'inventario di dotazione, non che il fondo di riserva: i quali però sono destinati esclusivamente a beneficio della propria famiglia.

Vi sarà trascritto inoltre il contratto sociale (art. 54) in forza del quale i fondatori intendono costituirsi in ente cooperativo, e quale parte di utili essi avranno stabilito in corrispettivo degli eventuali beni accessori, da coltivarsi in comune.

Tale contratto dovrà essere approvato in precedenza dal prefetto, senza che sarà nullo.

Art. 56.

Con regolamento da emanarsi ed udito il parere del Consiglio di Stato, saranno prescritti i modi e le condizioni di esistenza degli enti agricoli cooperativi e le principali norme amministrative; la rappresentanza nei giudizi e negli atti civili; l'esercizio del sindacato da parte delle autorità competenti; la risoluzione delle controversie fra gli associati e gli amministratori, innanzi ai *probi-viri*; la disciplina del lavoro comune e la più equa ripartizione dei prodotti; le regole da rispettare, in caso di scioglimento, nella liquidazione sociale, ecc.

Tutti i patti stabiliti nel contratto sociale di cui all'articolo 54 saranno validi, in quanto che non sieno in opposizione alle disposizioni del regolamento.

Art. 57.

Se un proprietario di terre, per donazione o per testamento, lasciasse i suoi beni ad un gruppo di persone determinate per costituire una masseria cooperativa, i rappresentanti delle famiglie chiamate al beneficio saranno

invitati dal pretore a costituire la masseria suddetta conformemente a questa legge.

La non accettazione da parte di alcuni chiamati al beneficio, darà ai rimanenti il diritto di nominare i surrogati.

Art. 58.

Se il fondo lasciato oltrepassasse il valore che, relativamente al numero dei fondatori, può avere una masseria cooperativa, (articolo 53) in tal caso i rappresentanti delle famiglie beneficate non potrebbero costituirne in masseria che una parte corrispondente al loro numero ed il fondo rimanente resterebbe loro come proprietà accessoria, senza vincoli nè privilegi.

E viceversa se il numero dei chiamati al beneficio fosse superiore alla capienza del fondo, il pretore sorteggerà i nomi di coloro che avranno diritto a costituire la masseria.

Il sorteggio potrà evitarsi se i beneficiati avessero proprietà libere disponibili ed acconsentissero a farne donazione alla società per poter costituire una masseria cooperativa di valore proporzionato al loro numero.

Art. 59.

Se la donazione od il testamento di cui sopra fosse fatto a favore di persone indeterminate, ma sempre allo scopo di costituire una masseria cooperativa, in tal caso le norme per la scelta delle famiglie, che avranno più diritto alla successione saranno date per Decreto Reale, su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, inteso il Consiglio di Stato.

CAPITOLO XI.

Masserie Enfiteutiche.

Art. 60.

Qualunque proprietario di terre potrà costituire una o più Masserie in conformità di questa legge, all'oggetto di concederle in *enfiteusi* a persone di propria scelta.

Il canone *massimo* enfiteutico che potrà essere riconosciuto per ogni Masseria concessa, come debito di famiglia, sarà stabilito dalle autorità competenti.

Se il canone liberamente pattuito fra i contraenti fosse superiore a tale *massimo*, la parte eccedente, non sarà riconosciuta che come debito particolare del concessionario conformemente al Capitolo II.

Il proprietario avrà facoltà di riscuotere direttamente il canone o di cederlo ad un Istituto di credito fondiario, contro rilascio di obbligazioni fruttifere ed ammortizzabili.

Art. 61.

Il canone enfiteutico di cui sopra, potrà essere convenuto come perpetuo o come estinguibile mediante ammortamento, in un periodo inferiore a 50 anni.

Nel primo caso però è fatto obbligo al massaro di versare annualmente nella Cassa centrale, a titolo di riscatto, la decima parte del canone perpetuo, all'oggetto di costituirsi in 50 anni un capitale fruttifero equivalente.

Allorchè il suddetto capitale sarà costituito, il proprietario concedente potrà chiederlo alla Cassa centrale, come prezzo di concessione, liberando la Masseria dal vincolo enfiteutico.

Art. 62.

È in facoltà dei proprietari concedenti di costituire i propri beni in Masserie di una sola famiglia, o in Masserie cooperative, affinché rispondano meglio ai bisogni della piccola e della grande coltura; purchè sieno rispettate le norme degli art. 21, 22 e 23.

Non si potrà quindi costituire dai privati alcuna masseria, che si trovi fuori il raggio di abitazione, che quando abbia una casa colonica corrispondente al numero delle famiglie che dovranno coltivarla.

Art. 63.

Le Masserie concesse in enfiteusi, se saranno provviste di abitazione, godranno della esenzione per 10 anni da ogni tributo fondiario, attribuendone una metà ai concedenti come compenso per le costruzioni fatte, ed attribuendo l'altra metà ai massari, conformemente all'art. 48, per i miglioramenti che resteranno a farsi.

Varranno anche, tanto per il concedente che per il concessionario, le facilitazioni e le esenzioni consentite dagli art. 46 e 49.

Presidente. Quando l'onorevole proponente sarà presente si stabilirà d'accordo cogli onorevoli ministri delle finanze e del tesoro il giorno per lo svolgimento di questa proposta di legge.

Presentazione di Decreti Reali e di disegni di legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro d'agricoltura industria e commercio.

Boselli, ministro di agricoltura, industria e commercio. Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per modificazioni a quello già presentato sugli infortuni del lavoro: e prego di mandarlo alla Commissione stessa che ha esaminato il primitivo disegno, che è già nell'ordine del giorno.

Presento pure un Decreto Reale che autorizza il Governo a ritirare il disegno di legge sulle scuole professionali di arti e mestieri.

A nome poi del presidente del Consiglio ministro dell'interno presento parecchi Decreti Reali, coi quali è data autorizzazione a ritirare i disegni di legge: sulle istituzioni pubbliche di beneficenza; sulla beneficenza per la città di Roma; sulla legge comunale e provinciale, e sui Monti di pietà.

Ed anche a nome del presidente del Consiglio, ministro dell'interno, presento un disegno di legge per convertire in legge dieci Decreti Reali di autorizzazione ad alcune Provincie ed alcuni Comuni ad eccedere il limite normale della sovrimposta.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di un disegno legge per modificazioni al disegno di legge per gli infortuni sul lavoro.

L'onorevole ministro chiede che queste modificazioni siano deferite all'esame della Commissione che ha riferito sul primitivo disegno di legge, e che di questo si sospenda la discussione.

Se non vi sono osservazioni, questa proposta s'intenderà approvata.

(È approvata).

Intanto il disegno di legge riguardante gli infortuni sul lavoro sarà tolto dall'ordine del giorno, finchè la Commissione non abbia riferito su queste modificazioni.

Do pure atto all'onorevole ministro di agricoltura e commercio dei Reali Decreti che egli presenta a nome del presidente del Consiglio e ministro dell'interno, per ritirare alcuni disegni di legge che stanno dinanzi alla Camera, e dei quali ha indicato i titoli.

Finalmente do atto all'onorevole ministro

di agricoltura e commercio della presentazione del disegno di legge per conversione in legge di dieci Decreti Reali, autorizzanti alcune Provincie ad eccedere i limiti della sovrimposta.

Questo disegno di legge va alla Commissione incaricata dell'esame dei disegni di legge di questa natura.

Decreti registrati con riserva.

Presidente. Dal presidente della Corte dei Conti fu trasmessa la seguente lettera:

« Roma, addì 1^o marzo 1894.

« In esecuzione del disposto dalla legge 15 agosto 1867, n. 3853, il sottoscritto ha l'onore di inviare all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte nella 2^a quindicina di febbraio u. s.

« Il presidente
« G. Finali ».

Quest'elenco sarà stampato e distribuito.

Inaugurazione di un monumento a Quintino Sella in Torino.

Presidente. È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera dal presidente della scuola d'applicazione per gl'ingegneri di Torino:

« Eccellenza,

« Nel giorno 14 del corrente mese nel cortile del palazzo del Valentino verrà inaugurato il monumento all'illustre e compianto Quintino Sella, eretto per iniziativa degli allievi e dei professori di questa Scuola col concorso della Provincia e del municipio di Torino.

« A nome del Comitato promotore, prego l'Eccellenza Vostra a voler disporre che la Camera dei deputati, degnamente presieduta dalla Eccellenza Vostra, per mezzo di una sua rappresentanza, concorra a rendere più solenne questa inaugurazione.

« Col massimo ossequio

« Devotissimo

« Professore Alfonso Cossa
direttore della Scuola e
presidente del Comitato
promotore. »

Propongo alla Camera di farsi rappresentare alla solennità dell'inaugurazione di questo monumento a Quintino Sella, dagli onorevoli deputati che rappresentano la città di Torino, i quali avranno la compiacenza di associarsi gli altri deputati, che si trovino nella medesima città.

Se non vi è opposizione, questa proposta s'intenderà approvata.

(È approvata).

Dimissioni da professore.

Presidente. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha trasmesso la seguente lettera:

« L'onorevole Ferdinando Mecacci, per ragioni d'incompatibilità parlamentare, ha rassegnato le dimissioni dall'ufficio di professore ordinario di diritto e procedura penale nella Regia Università di Genova.

« Mi reco a premura informarne l'Eccellenza Vostra per opportuna norma.

« Il ministro
« G. Baccelli. »

In seguito a questa comunicazione l'onorevole Mecacci sarà tolto dall'elenco dei deputati professori.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è dell'onorevole Caprucci al ministro dell'interno. Ma l'onorevole ministro dell'interno per una leggera indisposizione non potrà intervenire alla seduta d'oggi; l'interrogazione rimarrà quindi al posto suo nell'ordine del giorno.

La seconda è dell'onorevole Canegallo al ministro di grazia e giustizia. « Per sapere come funzioni l'istituzione dei Giurati e se non creda necessario d'introdurvi riforme tali, che assicurino una corretta e sensata amministrazione della giustizia penale. »

Un'altra interrogazione che si riferisce al medesimo argomento, è dell'onorevole Sebastiano Turbiglio, concepita così:

« Convinto che l'istituzione popolare e liberale dei Giurati non è affatto migliore, né peggiore delle altre istituzioni giudiziarie, e che gli errori di quella e di queste

non provengono dalla loro intrinseca deficienza, ma dalle condizioni anormali dell'ambiente, interroga i ministri di grazia e giustizia e dell'istruzione pubblica per sapere da essi se e come creda il Governo di poter arrivare ad una più universalmente e costantemente retta ed equa applicazione della giustizia, sia col promuovere una maggiore e più consistente elevazione della educazione intellettuale del paese, sia con altri opportuni provvedimenti suggeriti dall'esperienza e dalla scienza. »

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare per rispondere alle interrogazioni degli onorevoli Canegallo e Turbiglio, poichè si riferiscono al medesimo argomento.

Calenda, ministro di grazia e giustizia. Del come debba essere promossa una maggiore e più consistente elevazione della educazione intellettuale e morale del Paese non è certamente il ministro di grazia e giustizia che debba occuparsi. Tale ufficio spetta al ministro della pubblica istruzione che non è presente.

In quanto a me, per verità, molto non mi discosto dall'onorevole Turbiglio quando dice che « la istituzione popolare e liberale dei giurati non sia affatto migliore, nè peggiore delle altre istituzioni giudiziarie; » e senza altro ritengo che, buona o cattiva che sia, essa ormai fa parte del nostro diritto pubblico. Perciocchè non c'è nazione governata a sistema rappresentativo che anche nell'esercizio del potere giudiziario non abbia inteso di associarsi direttamente l'elemento popolare. Sarà questione di misura, ma escluderlo assolutamente non si può dall'amministrazione della giustizia penale. Quando poi mi si domanda come funzionino i giurati, io rispondo che, se si guardano i risultati materiali dei dibattimenti, un gran divario non è fra quei giudizi per giurati e quelli dei giudizi della magistratura ordinaria.

Ho qui uno specchietto della percentuale delle assoluzioni avvenute e nei giudizi delle Corti d'assise e in quelli dei tribunali ordinari. Nel triennio 1884-86 i condannati in più per ogni 100 giudicati dai tribunali ordinari furono nella proporzione di 5.61 per cento; nel triennio successivo furono 4.67 per cento; nell'ultimo triennio 1890-92 (che è quello in cui è entrato in vigore il nuovo

Codice penale, pel quale diminui la competenza dei giurati, essendosi molti reati sottratti alla cognizione diretta dei tribunali) la differenza scemò ancora, perchè è stata non superiore al 3.16 per cento.

Forse, si può osservare che, se ci sono condanne, non tutte rispondono a quella, che sarebbe stata la entità morale dei fatti portati al giudizio dei giurati, mentre è pur d'uopo ritenere che di discriminanti, di scusanti e di attenuanti si fa molto più uso davanti alle Corti d'assise, che non nei giudizi davanti ai tribunali penali.

Questo, in quanto ai risultati materiali. Nondimeno, e con tutti i lamentati inconvenienti, non si può dir davvero che l'istituzione dei giurati meni a conseguenze molto diverse da quelle a cui mena l'istituzione delle magistrature ordinarie.

Quello che scuote la pubblica coscienza, è il verificarsi talora di assoluzioni incomprensibili. E la interrogazione fu proprio al guardasigilli rivolta, in occasione di una certa assoluzione, quella dell'Ercole Arnaldi, avvenuta nella Corte d'assise di Roma, nel dicembre ultimo, e per cui un reo confesso d'omicidio, fu mandato impunito.

Quali le cause? Quali i rimedi da apporre a questo stato di cose?

Fu lungamente studiato il modo di composizione della giuria. Eliminato il sistema di ritenere giurato chiunque sapesse leggere e scrivere, ed avesse qualità d'elettore politico, nel 1874, ministro il Vigliani, fu votata una legge che altrimenti compose il corpo della giuria. Nè si potrebbe dire che gli elementi siano stati meno scelti. Pur io credo che la questione stia nel vedere come codesta legge si applichi, e se le Commissioni, che sono chiamate a far la cernita dei giurati, usino tutta la diligenza nell'inscrivere nelle liste quelli che debbono figurarvi, e nello eliminarne in virtù del loro potere discrezionale, coloro che meritano di esserne esclusi o per difetto di moralità o per altre ragioni, che ora non è il caso di venire indicando.

Io temo che non si eserciti tutta quanta la diligenza a questo riguardo; onde, molti buoni sono dalle liste esclusi, e qualcuno ci resta, che non meriterebbe di assumere veste di giudice.

Se a questo si aggiunge una certa insistenza da parte dei cittadini per essere esonerati dall'ufficio di giurati (ufficio che riten-

gono un onere insopportabile piuttosto che l'esercizio di un diritto); e se vi si aggiunge anche la facilità con cui i rappresentanti del Pubblico Ministero si prestano a licenziare dal servizio quei che dovrebbero prestarlo nella sessione quindicinale; e poi il diritto amplissimo di rifiutare sino a sedici dei trenta giurati, senza obbligo di darne ragione, e l'interesse nei difensori di eliminare dal giuri della causa i migliori, quando in essi è forte il convincimento della colpevolezza dell'accusato, e grande il pericolo di grave condanna; allora si vede come i guai deplorati possano accadere e si spiegano le facili assoluzioni, anche dove certa dovrebbe essere la condanna.

Arrogi il fatto di giudizi di lunghissima durata; e si spiegherà di leggieri come ogni cittadino, che abbia bisogno di attendere più da vicino agli affari suoi, cerchi di sottrarsi a quest'ufficio.

Dal che discende non essere infrequente il caso in cui soli a decidere restino i meno intelligenti od onesti, o coloro pe' quali è una provvidenza la magra indennità delle quattro lire al giorno!

Queste sono talune delle ragioni che a me sembrano avere molta influenza nel risultato, non sempre buono, dei giudizi davanti alle Assisie. E si può pure aggiungere l'altra che ne' lunghi dibattimenti, occupanti molte udienze, essi non sanno sottrarsi, uscendo dall'aula della Corte, a giudizi scritti o parlati, a raccomandazioni, a pressioni, a *lavorazioni*, come oggi si usa dire, che sempre più intorbidano la pura fonte della convinzione loro, che dovrebbero essere le vergini impressioni del pubblico dibattito.

Il convincimento talora è falsato da altre ragioni. Quando ad esempio entra in discussione il fondamento od il grado d'imputabilità, e si pone in dubbio la pienezza della coscienza, si discute delle condizioni psichiche al momento della delinquenza: quando si vedono altissimi professori, quale per conto dell'accusa, quale per conto della difesa, contendere tra loro se l'imputato nel momento in cui commise il fatto incriminato potesse reputarsi, alla stregua delle loro nozioni scientifiche, avere coscienza dei propri atti, quale meraviglia se si veggono delle assoluzioni anche là dove certissimo è il reato commesso?

Quali i rimedi a questo stato di cose? Ce ne è di due specie. Raccomandare, come tante

volte si è fatto, di essere più solerti nella formazione delle liste; di non essere tanto facili ai licenziamenti. Questo già fecero i miei predecessori, ed io non mancherò di ripetere.

Ma altri rimedii, e più efficaci, sono da apportare per legge, e dopo attento studio.

Tali a me sembrano il togliere il diritto di recusare i giurati senza addurne i motivi: il consentire unica perizia su le condizioni psichiche dell'imputato, nell'interesse e dell'accusa e della difesa, durante il periodo istruttorio, sempre che dubitisi della imputabilità penale dell'imputato: il restringere il numero de' giurati chiamati a comporre il giuri della causa, non essendo assioma che solo nel voto da darsi si possa avere la espressione della coscienza popolare nei giudizi penali; e meglio ancora, non guardare tanto alla gravezza dei reati, quanto alla natura di essi, e deferire alle Corti di assise il giudizio soltanto dei reati, che in alcuna guisa sentano di politica.

Mi pare che per cosiffatta guisa, alleggerito di molto l'onere gravissimo, i migliori cittadini non rifuggirebbero dal sottostarvi, e si avrebbe il giuri composto di uomini intelligenti e retti, migliore per fermo di quel che oggi non sia.

Ma cotesta riforma si riattacca direttamente a quella del procedimento penale, per la quale studii molti furono fatti, essendo ministro guardasigilli il Bonacci; ed è a desiderare che le condizioni politiche sieno tali, da permettere di tradurre in atto cotesta tanto desiderata ed attesa riforma.

Che se tale speranza dovesse smettersi, sarà il caso di provvedere con legge speciale a migliorare almeno sin dove si può, la istituzione del giuri.

Sono questi gl'intendimenti miei, e spero paiano tali agli onorevoli interroganti da essere confortati dalla loro approvazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Canegallo.

Canegallo. Sono lieto di aver richiamato l'attenzione dell'onorevole ministro sopra questo grave argomento, e mi dichiaro soddisfatto delle savie considerazioni che egli ha esposte.

Però, onorevoli colleghi, si presenta una questione che merita tutta la vostra attenzione. Gli inconvenienti che ora si adducono contro la legge sui giurati sono gli stessi

che si adducevano prima che la legge del giugno 1874 fosse presentata ed approvata dal Parlamento. Anche allora c'erano dei verdetti che scuotevano la coscienza pubblica; e l'onorevole Pisanelli diceva: Vi sono dei verdetti ingiusti ed assurdi e qualche verdetto è stato oggetto di scandalo e di allarme per la coscienza pubblica! E le stesse dichiarazioni faceva il ministro guardasigilli d'allora.

Ora è naturale questa domanda: Perché succedono gli stessi inconvenienti che si deploravano prima della legge del 1874? Io non ho bisogno di richiamare maggiormente su ciò la vostra attenzione. Già sapete quali verdetti sono stati pronunciati in questi ultimi tempi, e come alcuni sieno stati veramente assurdi anzi mostruosi.

L'onorevole ministro ha ricordato anzi un verdetto recente che è stato pronunciato in una causa di assassinio. Si trattava di un assassino confesso. Ebbene, quell'assassino fu assolto; cioè no, fu condannato ad una piccola pena perchè non aveva avuto la malizia di provvedersi del porto d'arme per commettere il reato! Ora quando le cose sono a questo punto, io dico che la legge del 1874 è difettosa. Quali sono i rimedi?

Intanto un rimedio potrebbe essere questo. Abbiamo nella legge del 1874 l'articolo 48, il quale, che io sappia, non è stato mai applicato. Io richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro sopra la necessità dell'applicazione di questo articolo. Ma in quanto ai rimedi, quelli indicati dall'onorevole ministro, possono avere una importanza che io non disconosco; ma c'è un altro rimedio più radicale che io mi permetto di presentare alla sua considerazione.

Attualmente noi abbiamo 30 giurati, che si debbono presentare ogni quindicina; e da questi 30 se ne levano 12, perchè pronunzino sopra quei reati, i cui processi son distribuiti nella quindicina. Or bene, onorevole ministro, non crede che sarebbe un rimedio radicale e di sicuro effetto, non estrarre questi 12 giurati e quindi dar luogo al sistema molto pericoloso di ricusazione non motivata, ma imporre che tutti sedessero ad assistere allo svolgere del dibattimento, e quando questo fosse chiuso si estraessero avanti la Corte quelli che dovessero pronunziare il verdetto? In questo modo si eviterebbe, oltre che il si-

stema delle ricusazioni, anche quella così deplorata *lavorazione* dei giurati.

Io sottopongo questa idea alla considerazione della Camera e dell'onorevole ministro, perchè credo che ciò porterebbe un vero rimedio al male che tutti deploriamo.

All'onorevole ministro dirò di più: Dal momento che il suo collega ha presentato delle proposte per pareggiare la finanza, non ha egli l'obbligo di pareggiare la giustizia? E pareggiare la giustizia vuol dire stabilire una equazione fra la legge e la sua applicazione, equazione che non si può avere senza avere buoni giudici.

Questo è ufficio vostro, signor ministro; e questo spero che farete per mostrarvi degno del posto che occupate. Voi dovete far risorgere nel paese la persuasione, purtroppo scossa e vacillante, che chiunque offende la legge penale e commette un reato, sia grande o piccolo, povero o ricco, deve pagare il fio alla giustizia sociale e scontare in carcere, e non nei tripudi di una dissennata e talora compra assoluzione, la pena del misfatto da lui commesso.

Presidente. L'onorevole Turbiglio non essendo presente, la sua interrogazione s'intende ritirata.

Verrebbe ora l'interrogazione dell'onorevole Levi, il quale però ha ceduto la sua volta all'onorevole Rampoldi.

Essendo presente l'onorevole ministro della pubblica istruzione do lettura di questa interrogazione:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione per sapere quali disposizioni abbia date perchè il palazzo Botta di Pavia sia sollecitamente arredato e aperto agli studi universitarii. »

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Bacelli, ministro dell'istruzione pubblica. Posso assicurare l'onorevole Rampoldi che conosco bene questa questione che si trascina da lungo tempo; ed è legittimo il desiderio dell'Università di Pavia.

Quando alcune liti per questioni di interessi saranno finite, l'arredamento del Palazzo Botta e di altri Istituti scientifici di Pavia sarà un fatto compiuto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rampoldi.

Rampoldi. Ringrazio l'onorevole ministro

della pubblica istruzione della cortese risposta che mi ha data, e dell'affidamento del pari cortese. Mi limito da mia parte a fare una semplice raccomandazione.

L'arredamento del Palazzo Botta in Pavia doveva per la legge 26 dicembre 1886 essere pronto fino dal 1889. Non essendosi ciò fatto infino ad oggi, io ho voluto richiamare su ciò l'attenzione dell'onorevole ministro Baccelli, come già feci nel 1891 con l'onorevole Villari; perchè parevami, come ancora parmi, che ciò è non soltanto nell'interesse della città, che mi onoro di rappresentare, ma anche nell'interesse dell'insegnamento superiore, e quindi del Paese; dovendo parecchi istituti biologici trovare un più conveniente assetto come è stabilito per legge, in quel palazzo vetusto.

Ora l'onorevole ministro assicura che, quando siano cessate alcune delle cause che hanno ritardato fino ad oggi l'allestimento del palazzo, egli provvederà per lo arredamento. Io lo ringrazio, non senza fargli osservare che, provveduto al collaudo, che è imminente, provveduto a tutti i fabbisogni degl'istituti biologici, nulla, a parer mio, si oppone ormai, perchè al principiare dell'anno scolastico 1894-95 l'arredamento del Palazzo Botta sia un fatto compiuto, nè debbasi più oltre lamentare che scuole universitarie non abbiano una sede conveniente; mentre in quel palazzo stesso ne troveranno una convenientissima, a maggior decoro degli studi e a maggior conservazione del materiale scientifico.

Presidente. Ora verrebbe l'interrogazione dell'onorevole La Vaccara-Giusti al ministro dell'interno, ma, come ho già accennato, l'onorevole ministro ha fatto sapere alla Presidenza che, per lieve indisposizione, non può intervenire alla seduta d'oggi.

L'interrogazione quindi rimane inscritta nell'ordine del giorno.

Viene l'interrogazione dell'onorevole Barzilai al ministro dei lavori pubblici, « se intenda far discutere dall'altro ramo del Parlamento la legge sulle cooperative votata alla Camera dei deputati. »

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Questa interrogazione, anzichè al ministro dei lavori pubblici, avrebbe dovuto più esattamente essere indirizzata ad altri dei miei colleghi; ma poichè si desidera sapere se il Governo vo-

glia far discutere dall'altro ramo del Parlamento la legge sulle cooperative, votata già da questa Camera, io mi terrò contento di dichiarare, che, quando la relazione sopra questo disegno di legge sia presentata al Senato ed il Senato, che è padrone del suo ordine del giorno, abbia mostrato di volerlo discutere il Ministero saprà fare il suo dovere.

Io non ho altro da poter dire all'onorevole interrogante.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Barzilai.

Barzilai. Mi preme di ricordare all'onorevole ministro che la legge modificatrice della contabilità dello Stato per accordare alle cooperative i lavori entro la somma di 200,000 lire, è stata non una, ma due volte approvata a voti quasi unanimi dalla Camera dei deputati; che per due volte la legge è andata in Senato, ma ha trovato nella persona di un egregio senatore un amoroso necroforo, che l'ha seppellita negli archivi di quell'Alta Assemblea.

Ora mi preme anche sapere questo dal Governo, che può benissimo in certi momenti influire sull'ordine del giorno del Senato, se creda che sia buon sistema questo di attuare la minima parte di quelle famose riforme operaie e sociali, tante volte promesse, lasciando che l'un ramo del Parlamento seppellisca quel poco, che l'altro offre a queste classi che aspettano.

L'onorevole Saracco, se debbo dire la verità, non mi sembra uno dei più calorosi fautori di queste giuste concessioni alle associazioni operaie, che l'esperienza ha dimostrato tutt'altro che pericolose; anzi l'opera loro, e tutte le statistiche ufficiali lo dimostrano, è stata sempre corrispondente a tutte le migliori aspettative del Governo.

L'onorevole Saracco in un'altra occasione ha espresso gravi dubbi su queste associazioni, che egli disse costituire l'anarchia dell'industria, e per le quali rievocò, se ben ricordo, il fantasma degli *ateliers nationaux* del '48 francese, a proposito di un progetto di legge anche più modesto di questo. Ed egli disse che gli *ateliers nationaux* furono quelli che condussero alle barricate del giugno.

Mi permetto di rilevare, sebbene molto in ritardo, queste sue osservazioni; perchè credo che esse possano aver influito sull'animo dei senatori per determinare in essi una grande sfiducia verso leggi di questa specie.

Ma Ella, onorevole ministro, sa perfettamente che l'apprezzamento sugli *ateliers nationaux* era dettato sotto l'influenza della reazione, ed Ella sa pure perfettamente che le barricate di giugno non si dovettero agli empirici provvedimenti escogitati in favore delle classi operaie, ma alla rivolta della fame trascurata dal Governo.

Ora io chiedo all'onorevole Saracco quale autorità, all'indomani di una discussione, che si è chiusa nel modo che tutti sappiamo, quale autorità possa restare più a coloro che devono persuadere le masse che non dalle rivoluzioni ma dai provvedimenti legislativi devono attendere il soddisfacimento dei loro legittimi interessi, se il Parlamento dà questo spettacolo, di promettere inutilmente per più anni e di distruggere poi l'opera sua quando sembra di voler tenere, almeno in parte, le promesse.

Questo ho voluto dire perchè mi pare che in politica ed in economia noi andiamo verso la reazione ogni giorno più.

Dieci anni sono in questa Camera il compianto Baccarini presentava una legge ben più radicale di quella che due volte ebbe il suffragio della Camera. Quella legge fissava il limite minimo dei salari degli operai impiegati nelle opere pubbliche poichè il Baccarini considerava che, se il Governo ha il diritto di fissare il tasso normale dell'interesse, ha egualmente quello di fissare il tasso normale dei salari.

Se si venisse ora con proposte di questo genere si rischierebbe di provocare, non solo i rumori dell'Assemblea, ma fors'anco una denuncia al Procuratore del Re.

Oggi non domando questo: domando che una legge molto più modesta e limitata, e che ha avuto per due volte il suffragio del Parlamento, abbia pure le cure del Governo, quelle cure che, se sinceramente usate, potranno benissimo indurre il Senato a dare alla legge stessa la sua approvazione.

Il Senato deve una volta comprendere che non è permesso seppellire così, senza epitaffio, una legge che la Camera ha votato due volte. La respinga, se crede, e l'opera sua sarà giudicata, se non da noi, che non possiamo occuparci delle deliberazioni del Senato, dall'opinione pubblica e dal paese.

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Una

parola sola per dire che nè il Senato nè le sue Commissioni hanno bisogno di essere difese da me.

Il disegno di legge di cui parla l'onorevole Barzilai è stato esaminato dagli Uffici del Senato e ne è stato nominato il relatore.

Barzilai. È un anno!

Saracco, ministro dei lavori pubblici. ... il quale credo abbia già pronta la sua relazione; e, ripeto, quando questa verrà dinanzi al Senato, il Ministero farà il suo dovere.

Ma l'onorevole preopinante ha preso quest'occasione per ricordare certe parole pronunziate da me nell'altro ramo del Parlamento. Ebbene, io non ho da togliere neppure una virgola a quelle parole; ma quando siedo su questo banco so rispettare le leggi. E l'onorevole Barzilai deve rendermi questa giustizia; che, tutte le volte che si è parlato di Società cooperative, ho sempre cercato di secondarle nelle loro legittime domande; anzi sono, forse, andato più in là di quello che dovevo; appunto perchè, di fronte ad un disegno di legge, già approvato dalla Camera, ho creduto che il ministro dei lavori pubblici dovesse procedere con la maggior larghezza.

Non ho altro da aggiungere; ma ripeto ancora una volta: il Ministero accetterà di discutere la legge quando sarà posta all'ordine del giorno del Senato.

Presidente. Così è esaurita l'interrogazione dell'onorevole Barzilai.

Verrebbe ora l'interrogazione dell'onorevole Mussi al ministro delle poste e dei telegrafi; ma il ministro interrogato non è presente e non può venire alla Camera, perchè indisposto.

Mussi. Gli auguro pronta e completa guarigione, perchè possa almeno domani rispondermi.

Presidente. Con quest'augurio dell'interrogante, l'interrogazione rimarrà inscritta nell'ordine del giorno.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Di Sant'Onofrio al ministro di agricoltura, industria e commercio « per conoscere con quali mezzi intenda combattere la diffusione della fillossera nell'isola di Salina. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Boselli, ministro d'agricoltura e commercio. Nello scorso anno la fillossera ha visitato spietatamente le isole Eolie. Parecchie fra le

frazioni del Comune di Lipari ne furono desolate.

Di Sant'Onofrio. Salina!

Boselli, ministro d'agricoltura e commercio. Nel giugno comparve a Salina. Non tardò il mio predecessore ad ordinare che si recasse colà il delegato cui era commessa in Sicilia la vigilanza e la cura contro l'invasione devastatrice.

Ma quel delegato, inteso a combatterla in altro luogo, solamente nell'agosto poté andare a Salina e pur troppo ebbe a riconoscere l'esistenza in quei vigneti del micidiale insetto.

Il territorio del Capo e di Capo Framinazzi era tutto fillosserato. E l'infezione palesavasi eziandio in Vallone Mauro, all'Arnellina, a Pelici, cioè nel centro dell'isola e ad ovest.

Trattavasi d'infezione diffusa ed intensa di cui era prova un certo numero di viti morte.

Anche la vicina isola di Filicudi, frazione di Lipari, era similmente colpita.

In quelle condizioni il Ministero non reputò utile applicare il metodo distruttivo alle viti infette, disponendosi invece sollecitamente e con tutta la buona volontà a sovvenire i viticoltori colpiti dal parassita, coi sussidi che la legge concede per applicare alcuno dei metodi curativi.

Intervenne il parere del Consiglio comunale di Salina, il quale, nel giorno 19 agosto, formulò il voto: « che il Governo, pur non trascurando di studiare ed applicare quei metodi curativi che la scienza potrà additare, voglia disporre che persona intendente e pratica si rechi e per non breve soggiorno nell'isola, vi studi la natura dei varii terreni, escogiti quali specie di vitigni americani vi si possano meglio adattare e con quali metodi di coltura, e faccia annualmente al Municipio una provvista di siffatti vitigni ».

In sostanza i viticoltori di Salina mostrano, a preferenza d'ogni altra cosa, di parteggiare per le viti americane.

Vero è però che si continuò a reclamare la distruzione dei vitigni fillosserati per salvare gli altri sani.

E si capisce di quale rilevante interesse si tratti per quella popolazione, ricordando quanto sia importante colà la produzione dell'uva da tavola, che disecata, in luogo, forma il notevole commercio dell'uva passa che si esporta da Salina.

Riesaminarono le persone esperte, riesaminò il Ministero se la distruzione fosse almeno opportuna rispetto a talune zone dell'isola.

Ma si persistette nell'opinione contraria, sia per l'innoltrata ed estesa diffusione del male, sia per la natura del terreno roccioso ed in molte parti superficiale.

Si continuò applicando il metodo curativo e sempre offrendo ai proprietari di vigni fillosserate, che ne facessero richiesta, agevolanze e sussidi.

Il metodo prescelto dal Ministero ha per iscopo di conservare il più lungamente possibile gli attuali vigneti. Nel frattempo possono essere allevate e studiate quelle fra le viti americane resistenti all'insetto pernicioso, che meglio si confanno al clima e al suolo dell'isola.

Si attenuano da una parte i danni della infezione, si mettono dall'altra i viticoltori in condizione di trasformare gradatamente i loro vigneti.

Già da parecchio tempo fu ordinato l'invio al sindaco di Salina di 6,000 talee di viti americane di varietà assortite, e si ordinò pure di mandare al direttore della Scuola di viticoltura e d'enologia di Catania, campioni di terreno di diverse parti dell'isola, perchè siano analizzati in modo da stabilire con certezza quali specie o varietà di viti americane siano più adatte a coltivarsi nell'isola.

Con siffatti modi, con ogni altro che si reputi opportuno ed efficace sarà combattuta, ne do promessa all'onorevole Di Sant'Onofrio, la fillossera nell'isola di Salina.

Conosco i danni gravissimi che affliggono, che minacciano quella popolazione e sento il dovere di fare ogni opera per apprestare con diligenza e con energia ogni possibile rimedio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sant'Onofrio.

Di Sant'Onofrio. Ringrazio l'onorevole ministro di agricoltura e commercio degli schiarimenti fornitimi. Gli ricordo anzitutto che nell'isola di Salina si ricavano due prodotti dei più preziosi: uno dei migliori vini del Mezzogiorno, la Malvasia detta di Lipari, e la Passolina, intesa in commercio *raisin de Carquthe*, tanto apprezzata e che fa vittoriosa concorrenza al prodotto similare della Grecia.

È quindi un vero e grande interesse pel Governo l'adoprarli subito ed efficacemente

a far sì che la fillossera rechi in quell'isola il minor danno possibile.

Aggiungo che le isole Eolie hanno una popolazione arditissima, di marinai e di agricoltori: che per l'alto prezzo dei prodotti il valore dei terreni arriva a prezzi favolosi; per cui bisogna tutelare e proteggere con ogni mezzo la loro produzione.

Una persona competentissima e di non comune intelligenza, il notaio Domenico Giuffrè, nella *Sicilia vinicola* del 15 ottobre 1893, ha indicati i provvedimenti che invocano quelle popolazioni e che io ricorderò:

1° Disporre che, cessando l'inqualificabile abbandono... (perchè evidentemente è enorme che, segnalata la invasione fillosserica nei primi di giugno, il Ministero si sia deciso a mandare un ispettore soltanto alla fine di agosto; lasciando così estendere di tanto la infezione)...

« 1° Disporre che, cessando l'inqualificabile abbandono in cui quest'isola è stata lasciata finora, sia prontamente provveduto perchè l'infezione resti circoscritta alle contrade in cui è stata accertata. »

Queste contrade sono poche: Gramignazzi e Valle di Chiesa specialmente.

« 2° Imporre il divieto dei trasporti di qualsiasi prodotto o avanzo di coltura dalle contrade fillosserate a quelle ritenute immuni. »

E qui io raccomando appunto il divieto di trasportare i prodotti anche fra isola e isola per evitare il propagarsi del male.

« 3° Disporre che sia studiata ed effettuata la ricostituzione con vitigni resistenti meglio adattabili alla natura dei terreni dell'isola, sia con larga provvista dai vivai siciliani, sia creando se possibile, sul luogo, un piccolo vivaio. »

Perchè l'uva che produce la Malvasia non si ottiene in tutta l'isola, ma esclusivamente nelle isole di Stromboli ed in specie di Salina, forse per la costituzione dei terreni, eminentemente vulcanici.

Dunque, è bene che l'ufficio fillosserico di Sicilia, che è diretto da persona molto intelligente, il signor Li Fauci, studi soprattutto quali vitigni siano più adatti a quel terreno d'indole affatto speciale.

Perciò lo studio del terreno e dei vitigni americani sarebbe uno dei principali desiderii manifestati da quei bravi isolani. Essi, poi, domandano che s'invii sul luogo un fun-

zionario, il quale, restandovi per qualche tempo, possa concretare i provvedimenti da adottare. Ed io continuo a ritenere che, se vi è luogo nel quale si potrebbe applicare il metodo distruttivo, sarebbe precisamente l'isola di Salina.

Si tratta di poche plaghe infette; si tratta d'un territorio circoscritto dal mare, e da cui l'infezione non può estendersi altrove; quindi, se si adottasse il metodo distruttivo, si riuscirebbe assai meglio nell'intento, che non col metodo curativo; col quale potrebbe accadere che, non essendo adottato da tutti i proprietari, la infezione si estenderebbe, e così si spenderebbero inutilmente danari e dal Governo e dai privati.

Ad ogni modo, ringrazio il ministro degli schiarimenti che ha voluto darmi, e gli raccomando di considerare con ispecciale benevolenza quell'isola, la quale vive esclusivamente del prodotto della vite.

Verificazione di poteri.

Presidente. Essendo trascorsi i quaranta minuti assegnati alle interrogazioni, procederemo nell'ordine del giorno, il quale reca:

Verificazione di poteri (elezione contestata del primo collegio di Livorno).

Si dia lettura della relazione della Giunta.

Miniscalchi, segretario, legge:

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Nella elezione suppletiva del Collegio di Livorno 1°, avvenuta il 17 novembre 1893, per la vacanza verificatasi in seguito alla morte del compianto collega Manganaro, si presentarono alle urne 3954 elettori sopra 8092 iscritti, ed i voti, come risulta dai verbali definitivi delle 25 sezioni, i risultati dei quali furono fedelmente riassunti dall'Assemblea dei presidenti, si ripartirono nel seguente modo:

Inscritti	n. 8092
Votanti.	» 3954
Comandù Giuseppe	» 2373
Merga Giuseppe	» 1531
Voti nulli.	» 22
Schede bianche e voti dispersi »	28

Avendo il Comandù raggiunto il numero dei voti richiesto dall'art. 74 della legge elettorale politica, venne proclamato eletto.

Le operazioni elettorali procedettero regolarmente e nessuna opposizione o protesta

venne fatta innanzi ai seggi all'infuori di quella dedotta avanti la riunione dei Presidenti e portata con ricorso 19 novembre 1893 avanti la Giunta da certo Gritto Ezio, riflettente la ineleggibilità del proclamato per essere egli direttore generale della marina mercantile. E la contestazione venne appunto dichiarata sopra il solo punto se il Comandù sia o no eleggibile a deputato.

Il commendatore Giuseppe Comandù è infatti direttore generale della marina mercantile, ed è anche, in conseguenza di questo suo ufficio, commissario di diritto del Consiglio superiore di sanità a termini dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1888 sulla sanità pubblica.

Per il primo dei detti uffici, retribuito sul bilancio dello Stato e non compreso fra quelli eccettuati dall'art. 1º della legge 13 maggio 1877, il Comandù sarebbe evidentemente ineleggibile. Mentre eleggibile invece sarebbe per il secondo, in virtù della eccezione contemplata dalla lettera *f* di quello stesso articolo.

Si presenta quindi a riguardo di questa elezione la stessa questione che la Giunta e la Camera risolsero già in questa stessa legislatura, quando si trattò della elezione del collega Miraglia, quella cioè se i Direttori Generali, che come tali sono per legge chiamati a comporre il Consiglio superiore di sanità, siano o no eleggibili.

Convalidando la elezione di Lagonegro la Camera non fece che confermare una volta di più la sua uniforme e costante giurisprudenza, stabilita colla deliberazioni del 1876, 1877, 1879, 1880 e 1883.

Se si volesse risollevarne vergine la tesi intorno a tale questione, prendendo a base ed applicando rigorosamente la letterale disposizione della legge 13 Maggio 1877, anche messa in relazione con l'altra del 3 Luglio 1875 detta del Bonfadini, si dovrebbe venire alla conclusione della ineleggibilità, come logica conseguenza del tassativo disposto legislativo. Nel concorso in una stessa persona di due uffici, anche se sorgano nello stesso tempo e non successivamente, l'uno dei quali porti con se la ineleggibilità e dall'altro derivi la compatibilità, quella deve prevalere su questa e non può essere da questa sanata, molto più quando, come nel caso in esame la prima derivi da un ufficio principale del quale il secondo non sia che accessorio.

E senza ripetere le molte argomentazioni d'ordine giuridico che si possono invocare a sostegno di tale tesi, basterebbe fermare l'attenzione sopra quella che i giuristi dicono *ab absurdo*, per la quale dovrebbero ritenere eleggibile a deputato qui in Roma il Procuratore Generale del Re presso questa Corte di Appello, il quale è pure altro dei membri nati del Consiglio superiore di sanità.

A ben diversa conclusione si può addivenire, se invece di applicare il letterale tassativo disposto della legge, si voglia aver riguardo allo spirito che la riforma ed al concetto dal quale il legislatore deve essere partito nel fissare le eccezioni al principio della ineleggibilità dei funzionarii retribuiti con stipendio sul bilancio dello Stato.

Se il concetto deve essere stato quello di non sottrarre alla Camera elettiva funzionari di un grado elevato, i quali posseggono competenza tecnica speciale e danno nel tempo istesso presunzione, garanzia di indipendenza, è certo che non havvi ragione alcuna per non comprendere nella benevola eccezione di compatibilità i Direttori Generali, che trovansi in una perfetta affinità con le altre categorie di pubblici funzionarii ai quali è concessa la eleggibilità.

D'altronde se la esclusione di tutti i Direttori generali dal favore della eleggibilità dovesse essere assoluta, non si saprebbe spiegare perchè nello stabilire la eccezione pei membri del Consiglio superiore di sanità non siasi alla sua volta dal legislatore fatto alcun cenno per escludere i Direttori generali che di esso fan parte.

Certo che, se si voglia fare astrazione dalla giurisprudenza parlamentare, la questione si presenta assai grave e la vostra Giunta avrebbe inclinato piuttosto a ritenere la ineleggibilità del Comandù.

Senonchè in presenza della contraria e costante giurisprudenza della Camera, essa credette di non dovervi derogare.

E dopo il modo esplicito e preciso col quale la questione fu posta e risolta nella Camera stessa nella discussione dell'aprile del 1883, tale giurisprudenza ha assunto quasi valore di interpretazione autentica. La Giunta non si è creduta legate le mani dai precedenti parlamentari, poichè la Camera è libera sempre di mutare la propria giurisprudenza nella interpretazione ed applicazione delle leggi, ma ha dovuto riconoscere che non avrebbe

potuto mutare improvvisamente quella fin qui costantemente seguita in questa questione, fino alla recente deliberazione del 4 marzo 1893 senza venir meno a quel lodevole riguardo che essa deve al corpo elettorale, che certamente nella scelta del proprio candidato tenne conto delle deliberazioni del parlamento, e senza fare uno strappo a quel senso di equità che impone un solo peso ed una sola misura per tutti, commettendo quasi un atto di odiosa eccezione se colpito avesse di ineleggibilità un funzionario che, in perfetta buona fede, in base ai precedenti parlamentari, potè credersi eleggibile e non provvide, come altrimenti avrebbe potuto fare, a togliere l'ostacolo alla propria eleggibilità rinunciando all'ufficio retribuito da esso coperto.

La Giunta non si dissimula la gravità della contraddizione che apparisce fra la letterale interpretazione e applicazione della legge e la giurisprudenza fissata dalla Camera, e mentre unisce il proprio al voto della Giunta che la precedette, perchè una riforma legislativa con un testo chiaro e preciso della legge elimini ogni questione a riguardo della eleggibilità dei Direttori generali, a grande maggioranza, vi propone pertanto, che vogliate convalidare la elezione suppletiva del Collegio di Livorno 1° nella persona del Comm. Giuseppe Comandù.

GORIO, *relatore*.

Presidente. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito le conclusioni della Giunta.

(Sono approvate).

Dichiaro quindi convalidata la elezione dell'onorevole Giuseppe Comandù nel primo Collegio di Livorno, salvi i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciuti fino ad oggi.

Discussione del disegno di legge: Accordo monetario sottoscritto a Parigi il 15 novembre 1893.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione dell'accordo monetario sottoscritto a Parigi il 15 novembre 1893.

Do lettura dell'articolo unico.

« Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione all'Accordo monetario sottoscritto a Parigi il 15 novembre, le cui ratifiche vennero scambiate a Parigi il... »

Do lettura dell'accordo.

Arrangement.

Le Gouvernement italien, pour obvier à l'émigration persistante des monnaies divisionnaires italiennes, ayant demandé la revision partielle et temporaire de la convention du 6 novembre 1885, et les Gouvernements belge, français, grec et suisse ayant cru pouvoir accepter le principe de cette revision,

Sa Majesté le Roi d'Italie, Sa Majesté le Roi des Belges, le Président de la République française, Sa Majesté le Roi des Hellènes et le Conseil fédéral suisse ont résolu de conclure à cet effet un arrangement spécial, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

M. le baron François de Renzis di Montanaro, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie près Sa Majesté le Roi des Belges; et

M. le commandeur Dominique Zeppa, député au Parlement italien;

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

M. Montefiore Levi, sénateur;
M. Alphonse Allard, directeur honoraire de la fabrication de monnaies;
M. A. Saintelette, commissaire des monnaies;
M. le baron Eugène Beyens, conseiller de la légation de Belgique à Paris;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

M. Roy, président de chambre à la Cour des comptes;
M. Léon Brédif, directeur du mouvement général des fonds au ministère des finances;
M. Alfred de Foville, directeur de l'administration des monnaies et médailles;

SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLÈNES:

M. Constantin A. Criésis, chargé d'affaires de Grèce à Paris;

ET LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE:

M. Charles-Edouard Lardy, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse près le Gouvernement de la République française; et

M. Conrad Cramer Frey, membre du Conseil national suisse;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1^{er}. Les Gouvernements belge, français, grec et suisse s'engagent à retirer de la circulation les pièces d'argent italiennes de 2 francs, 1 franc, 50 centimes et 20 centimes et à les remettre au Gouvernement italien, qui, de son côté, s'engage à les reprendre et à en rembourser la valeur dans les conditions fixées par les articles suivants.

Art. 2. Quatre mois après l'échange des ratifications du présent arrangement, les caisses publiques de la Belgique, de la France, de la Grèce et de la Suisse, par dérogation à l'article 6 de la convention du 6 novembre 1885, cesseront de recevoir les monnaies divisionnaires d'argent italiennes.

Art. 3. Les délais fixés par l'article précédent sera augmenté d'un mois pour les monnaies divisionnaires italiennes provenant de l'Algérie et des colonies françaises.

Art. 4. Les monnaies divisionnaires italiennes retirées de la circulation, seront mises à la disposition du Gouvernement italien par sommes, d'au moins cinq cent mille francs (500,000 francs) et portées par chacun des autres Etats à un compte courant productif d'intérêt. Cet intérêt sera de deux et demi pour cent ($2\frac{1}{2}$ p. %) à partir du jour où l'avis aura été adressé au Gouvernement italien que les pièces sont immobilisées à son profit. Il sera porté à trois et demi pour cent ($3\frac{1}{2}$ p. %) à partir du dixième jour qui suivra l'envoi des espèces jusqu'à la date du paiement effectif ou de l'encaissement des couvertures fournies par l'Italie.

Le paiement, dans tous les cas, ne pourra être retardé au delà de trois mois à dater de l'expédition.

Chaque remboursement comprendra moitié au moins de monnaies d'or de 10 francs et au-dessus frappées dans les conditions de la convention du 6 novembre 1885. Le surplus sera payé en traites sur les pays créditeurs; l'échéance de ces traites n'excédera pas le délai fixé par le paragraphe précédent.

Art. 5. La transmission des monnaies divisionnaires et celle des couvertures s'opérera directement entre chacun des Gouvernements

de l'Union et le Gouvernement italien. Chacun des envois demandés par le Gouvernement italien pourra atteindre le chiffre de dix millions de francs (10,000,000 de francs). Le Gouvernement français recevra seul les demandes d'envois faites par le Gouvernement italien, et il sera en outre, de même que le Gouvernement italien, informé par les autres Gouvernements de l'importance des retraits opérés par chacun d'eux. Il sera chargé, dès qu'une demande lui aura été adressée par l'Italie, d'en répartir le montant entre les autres Etats au prorata des immobilisations accusées par chacun d'eux.

Trois mois après l'expiration des délais prévus aux articles 2 et 3, le Gouvernement français fera connaître au Gouvernement italien le montant total des monnaies divisionnaires italiennes qui auront été retirées de la circulation dans chacun des Etats de l'Union et dans les colonies françaises.

Art. 6. Le Gouvernement italien s'engage à prendre livraison et à opérer le remboursement d'un minimum de quarante-cinq millions de francs (45,000,000 francs) de ses monnaies divisionnaires pendant les quatre premiers mois qui suivront l'échange des ratifications et d'un minimum de trente-cinq millions (35,000,000 francs) pendant chacune des périodes trimestrielles qui suivront, et ce, jusqu'à complet épuisement des quantités dont le montant aura été notifié aux termes de l'article précédent.

Aussitôt après le remboursement d'un envoi fait en conformité de la demande du Gouvernement italien, ce gouvernement pourra réclamer une nouvelle livraison.

Art. 7. Lorsque le Gouvernement italien aura repris et remboursé aux autres Etats la totalité des monnaies divisionnaires dont le retrait lui aura été notifié, il cessera, par dérogation à l'article 7 de la convention du 6 novembre 1885, d'être tenu de reprendre des caisses publiques des autres Etats les monnaies divisionnaires d'argent qu'il a émises.

Art. 8. Eu égard aux exigences spéciales de la circulation monétaire de la Suisse, le Gouvernement fédéral pourra, dans les quatre premiers mois qui suivront l'échange des ratifications du présent arrangement, remettre au Gouvernement italien, dans les conditions fixées par l'article 4, une somme de quinze millions de francs (15,000,000 francs) de monnaies divisionnaires imputable sur le mini-

mum de quarantecinq millions de francs prévu à l'article 6.

Néanmoins le gouvernement fédéral suisse participera aux répartitions effectuées en exécution de l'article 5, dans la proportion des retraits qu'il aurait opérés en sus des sommes remises en vertu du paragraphe précédent.

Art. 9. Le Gouvernement italien désignera celles de ses trésoreries sur lesquelles les expéditions de monnaies divisionnaires seront faites. Tous les frais de transport et autres résultant du présent arrangement seront à sa charge et portés au débit de son compte courant avec chacun des autres Etats. Le règlement de ce compte aura lieu le 1^{er} juillet et le 1^{er} janvier.

Art. 10. Par application des articles 4 et 7 de la convention du 6 novembre 1885, le Gouvernement italien ne pourra refuser le monnaies dont le poids aura été réduit par le frai.

Art. 11. Les contingents auxquels les conventions antérieures ont limité, pour les cinq Etats, la frappe de monnaies divisionnaires d'argent sont expressément maintenus.

Art. 12. Le gouvernement italien, pour obvier à l'émigration de ses monnaies divisionnaires d'argent, ayant cru pouvoir recourir, à titre de mesure exceptionnelle et temporaire, à l'émission de *bons de caisse* d'une valeur inférieure à 5 francs, il est et demeure entendu, qu'eu égard à la stipulation de l'article précédent, cette émission doit avoir pour contre-partie et pour gage l'immobilisation, dans les caisses du trésor italien, d'une somme égale en monnaies divisionnaires italiennes d'argent. Le montant des monnaies divisionnaires ainsi constituées en dépôt de garantie sera toujours égal au montant des *bons de caisse* en cours.

Art. 13. Les prescriptions de l'article 11 de la convention du 6 novembre 1885 sont applicables aux émissions de *bons de caisse* et aux dépôts de monnaies divisionnaires destinés à servir de gage à ces émissions.

Art. 14. Lorsque les caisses publiques de la Belgique, de la France, de la Grèce et de la Suisse n'auront plus à accepter les monnaies divisionnaires italiennes, chacun de ces quatre Etats aura la faculté d'en prohiber l'importation.

Art. 15. A partir de la promulgation du présent arrangement, le gouvernement italien

pourra prohiber la sortie de ses monnaies divisionnaires.

Art. 16. Les articles 6 et 7 de la convention du 6 novembre 1885 restent applicables aux monnaies divisionnaires d'argent émises par la Belgique, la France, la Grèce et la Suisse.

Chacun de ces quatre Etats aura toutefois le droit d'obtenir, dans les conditions du présent arrangement, le retrait et la remise de celles de ses monnaies divisionnaires d'argent qui se trouveraient en Italie.

Art. 17. Le gouvernement italien se réserve de demander, ultérieurement, que les dispositions des articles 6 et 7 de la convention du 6 novembre 1885 redeviennent applicables aux monnaies divisionnaires italiennes. Mais il ne pourrait en être ainsi que du consentement unanime des quatre autres Etats.

Art. 18. Au cas où, la convention du 6 novembre 1885 ayant été dénoncée, il serait procédé à la liquidation de l'Union, l'article 15 du présent arrangement resterait seul applicable et l'obligation imposée à chaque Etat, par l'article 7 de la convention précitée, de reprendre pendant une année ses monnaies divisionnaires d'argent, serait remise en vigueur.

Art. 19. Le présent arrangement sera ratifié; les ratifications en seront échangées à Paris, le plus tôt que faire se pourra, et, au plus tard, le 30 janvier 1894.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent arrangement qu'ils ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Paris en cinq exemplaires, le 15 novembre 1893.

Pour l'Italie:

(L. S.) F. DE RENZIS.

(L. S.) DOMENICO ZEPPA.

Pour la Belgique

(L. S.) MONTEFIORE LEVI.

(L. S.) A. ALLARD.

(L. S.) A. SAINTELETTE.

(L. S.) BARON EUG. BEYENS.

Pour la France:

(L. S.) ROY.

(L. S.) LÉON BRÉDIF.

(L. S.) A. DE FOVILLE.

Pour la Grèce:

(L. S.) C. A. CRIÉSIS.

Pour la Suisse:

(L. S.) LARDY.

(L. S.) C. CRAMER FREY.

La Commissione ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo, nell'atto della promulgazione del presente accordo, di prescrivere per Decreto Reale, da convertirsi in legge, con le opportune sanzioni penali, il divieto di esportazione dal territorio nazionale degli spezzati d'argento. »

La discussione è aperta, e il primo iscritto è l'onorevole Luzzatto Attilio.

Luzzatto Attilio. Onorevoli colleghi, dovrei anzitutto lamentarmi dell'apparizione un po' improvvisa nell'ordine del giorno di questo importante disegno di legge, perchè certamente se non fosse comparso così improvvisamente, altri, con maggiore autorità e competenza che io non abbia, avrebbe discusso l'argomento. Però, preso il fatto com'è, io non ho creduto, malgrado la mia modestia giustificatissima, di dovermi astenere dal muovere qualche dubbio e dal domandare qualche schiarimento tanto al Governo quanto alla Commissione, la quale ci propone l'approvazione del disegno di legge.

Dico qualche dubbio e qualche schiarimento perchè non intendo fare opposizione e mettermi a cozzare, misero vaso di creta, con quei vasi d'argento (data la materia che si discute) che sono il relatore della Commissione e l'onorevole nostro collega che fu plenipotenziario a Parigi per questa convenzione.

Esprimo alla buona questi dubbi.

Della questione degli spezzati è ormai tanto tempo che si parla che tutti quanti se ne debbono intendere un pochino; e tutti sappiamo come da circa un anno il nostro paese si dibatte nella penuria della moneta spicciola e si vada cercando una via d'uscita.

Si sono escogitati quattro mezzi, se non erro.

Uno, la coniazione delle monete di *nickel*, l'altro l'aumento in misura considerevole delle monete di bronzo; il terzo la emissione di biglietti di piccolo taglio; il quarto finalmente la nazionalizzazione dei nostri spezzati: ed è quest'ultimo che ci si propone col presente disegno di legge.

Or bene, da allora in poi noi abbiamo adottati tutti e quattro questi mezzi, cumulando naturalmente tutti gli inconvenienti e tutti i pericoli, che ciascuno di essi portava con sé. Abbiamo di fatto coniato del bronzo di più;

abbiamo emesso dei buoni di cassa e perfino permesso e tollerato che ne emettessero i privati; abbiamo decretato di emettere monete di *nickel* e finalmente ora veniamo a chiederè la nazionalizzazione degli spezzati.

Ora non v'ha dubbio che questa idea della nazionalizzazione era la più naturale e apparentemente la più plausibile. Si trattava, in fin dei conti, di far ritornare in casa nostra la moneta con l'effigie del nostro Sovrano, e di rimetterla in circolazione.

Ma questa idea, che avrebbe potuto esser ritenuta plausibile se si fosse ottenuto l'intento in brevissimo tempo, mi pare che si presenti con un aspetto molto diverso ora, che se ne è parlato per sette od otto mesi; che tutti gli spezzati che ancora circolavano da noi sono andati all'estero, per farsi ricomprare in oro secondo la convenzione che oggi si discute; e dopo che abbiamo già adottati gli altri tre sostitutivi contro i quali s'invocava questa nazionalizzazione.

Venendo poi ai particolari della Convenzione, per quanto, lo ripeto, io non intenda di entrare nelle viscere d'un argomento, su cui mi dichiaro ancora una volta incompetente, a me pare che, nello stato di corso forzoso in cui ci troviamo, che essa non offra assolutamente alcun vantaggio, mentre presenta non lievi danni.

Infatti nel caso di denuncia della Convenzione monetaria del 1885, noi saremmo obbligati a ritirare i nostri spezzati in tre anni rimborsandoli alla pari, ma senza pagare nessun interesse; invece colla Convenzione attuale noi ci siamo impegnati a ritirare circa 150 milioni di spezzati in 13 mesi e per di più dobbiamo pagare un interesse che varia dal 2 e mezzo al 3 e mezzo per cento. È su questo punto che richiamo l'attenzione del ministro, il quale, nella sua terribile esposizione finanziaria, sotto il cui peso siamo ancora tutti, è venuto a dirci che anche quest'accordo monetario porta un maggiore aggravio, da lui preveduto, se non erro, in 5 milioni, e che io credo sarà maggiore...

Sonnino, ministro delle finanze. Dieci.

Luzzatto Attilio....dieci milioni, sopra i bilanci futuri.

Finalmente dovrei fare una domanda, che, sebbene esca dal terreno tecnico, non presenta minori difficoltà.

La Convenzione, che il nostro presidente ci ha letto, stabiliva che le ratifiche fra i

vari Stati dovessero essere scambiate al 31 gennaio scorso. A quell'epoca la Camera nostra non sedeva, e la Camera francese, davanti alla quale il progetto medesimo era stato portato, non credette di occuparsene.

Ora il termine per le ratifiche è stato prorogato, se non erro, al 10 di marzo; noi siamo oggi al 5, e ci è venuta improvvisamente davanti questa Convenzione, perchè l'approviamo.

Io faccio una domanda, e dichiaro che non pretendo di avere una risposta precisa: abbiamo noi davanti agli occhi questa Convenzione, perchè ci è stato fatto intendere che, se non l'avessimo approvata prima noi, essa in un altro Parlamento non si sarebbe, neppure discussa?

Questo vorrei sapere. Non so se la mia domanda sia troppo ardita, ma ad ogni modo la faccio, perchè, se dovesse accadere che i due rami del Parlamento italiano approvasero a tamburo battente (ed il Senato dovrà approvarla prima del 10) questa Convenzione, e poi sorgessero altrove delle difficoltà, noi avremmo raggiunto questo duplice scopo: di fare un affare di molto dubbia utilità ed insieme una magra figura.

Presidente. Onorevole Vacchelli, ha facoltà di parlare.

Vacchelli. Prima che la Camera proceda oltre in questa discussione, desidero esporre una osservazione.

Altra volta ebbi occasione di dichiarare alla Camera come io sia poco persuaso della utilità di avere una convenzione monetaria con alcuno soltanto degli Stati, con i quali abbiamo molte ed importanti relazioni commerciali, e come io apprezzassi in misura assai minore di quella, che taluno paventa, l'onere finanziario che si poteva incontrare nel caso che la Convenzione esistente venisse disdetta.

Per vero oggi le condizioni sono alquanto mutate; stante l'aumento dell'aggio, l'onere finanziario sarebbe un poco più grave, non però in tale proporzione che si debba essere obbligati ad accettare qualunque condizione per quanto gravosa. Ed una condizione veramente gravosa io trovo nella nuova Convenzione sottoposta all'approvazione della Camera.

Nella Convenzione del 1885 si disciplinava la coniazione delle monete d'argento e

d'oro ma non si poneva vincolo alcuno alla circolazione dei biglietti di qualsiasi taglio.

La Convenzione del 1885 lasciava quindi uno stato di cose per cui, qualora, come disgraziatamente è avvenuto, si fosse dovuto ritornare al corso forzoso, non si aveva alcuna disposizione che ne aggravasse le difficoltà.

Nella Convenzione nuova invece si stabilisce che i biglietti di piccolo taglio non si potranno tenere in circolazione se non in quella stessa misura massima che era stabilita per le monete divisionarie di argento, e solo in quanto queste monete divisionarie si trovino immobilizzate nelle casse dello Stato. Con essa si assume poi anche l'obbligo di mandare a Parigi tutti gli atti amministrativi che comprovano tanto l'emissione dei biglietti quanto la immobilizzazione delle monete per la disposizione dell'articolo 13 della nuova Convenzione, il quale richiama l'articolo 11 della Convenzione del 1885, nella quale appunto si faceva obbligo di dare tutte le comunicazioni relative ai fatti vincolati dalla Convenzione internazionale.

Qualunque vincolo all'emissione di biglietti di Stato di piccolo taglio, non ha ragione di essere; dal momento che la moneta divisionaria viene nazionalizzata. Se è nazionalizzata, si deve intendere che diventa di libera disposizione di ciascuno Stato, come per la moneta di rame.

A mio credere poi, con una tale Convenzione, non è nemmeno abbastanza rispettata la dignità dello Stato, accettandosi l'ingerenza dei contraenti stranieri in un ufficio così proprio e particolare di ciascuno Stato, qual è quello di regolare la moneta che ha corso soltanto nel proprio territorio. E per di più questa ingerenza è convenuta soltanto nelle cose italiane e non per gli altri Stati contraenti. Così il Belgio, la Svizzera, la Francia non hanno obbligo alcuno di sottoporsi al controllo dell'Italia nel caso che venissero nella risoluzione di emettere biglietti di piccolo taglio.

Del resto, questo patto è anche pericoloso. Noi, oltre i biglietti di piccolo taglio, abbiamo anche quelli da 5 lire, che hanno lo stesso valore di una valuta metallica. Ora, se ci lasciamo limitare l'emissione dei biglietti di una lira e di 2 lire, come faremo a difendere la nostra libertà di emettere una maggiore quantità di biglietti da cinque lire?

Ed è da considerarsi anche un altro pericolo più grave al quale si va incontro. Noi non potremo emettere biglietti da una lira e da due lire, se non quando rientrerà la moneta divisionaria d'argento che occorre per le minute convenzioni. Ma se la moneta non rientrasse, se di tutta la moneta che è in circolazione non ne rientrasse che la metà o poco più, come io credo abbastanza probabile, sia perchè una parte di questa moneta, e forse non piccola, può essere andata distrutta, sia perchè la circolazione popolare di questa minuta moneta ha effetto indipendentemente dalla legge, (tanto che sappiamo che ci sono alcuni dipartimenti francesi, nei quali circolano ancora monete papaline che hanno da tempo perduto il loro corso); sia soprattutto per un'altra ragione, perchè non è vero che all'estero perderebbero ogni valore questi spezzati d'argento, non è vero perchè rimane l'obbligo in noi di rimborsarli nell'anno successivo alla denuncia della Convenzione del 1885?

Attualmente li ritirano e ce li mandano nei periodi stabiliti dalla nuova convenzione. Esaurita questa prima liquidazione non siamo obbligati a continuare il cambio, ma dal momento che la convenzione venisse disdetta e per un anno successivo, torneremmo nell'obbligo di cambiare questa moneta, la quale ha quindi grande probabilità di rimanere in quantità considerevole all'estero.

Ora se la moneta non rientrerà e se noi non potremo emettere biglietti, vedremo sorgere quei gravissimi disordini, che abbiamo lamentato per la mancanza di moneta minuta.

Badate che il corso forzoso, appena oggi, si dichiara in modo formale e quindi finora non abbiamo potuto risentirne tutti gli effetti nelle minute circolazioni.

Voi sapete che la moneta cattiva scaccia la buona in modo che, a breve andare, di spezzati di argento in paese non ne rimarranno più in nessuna parte, non soltanto nel settentrione, da dove sono già emigrati da alcuni mesi, ma nemmeno in nessun'altra parte dell'Italia.

Ora se non abbiamo le monete d'argento e non possiamo emettere biglietti, come faremo noi a provvedere alle necessità del commercio? I poveri commercianti al minuto, saranno costretti a respingere i clienti, se non vengono colla moneta contata, oppure a far

credito a persone che poco conoscono e ad incontrare delle perdite molto gravi.

Ma come potremo venir meno all'obbligo che ha lo Stato di dare dei provvedimenti in proposito; o, volendo darli dovremo ricorrere a chi? Dovremo chiedere l'assenso di paesi stranieri, i quali, per quanto amici, possono essere per ragioni politiche tutt'altro che disposti ad aiutarci per uscire da tali difficoltà.

Per me è questa una condizione di cose che mi impensierisce assai. Non voglio fare una formale proposta, ma prego il ministro di voler domandare la sospensione delle deliberazioni della Camera su questa legge e riaprire i negoziati affine di eliminare questa disposizione, la quale, secondo me, non ha nessun vero interesse per gli altri Stati contraenti, dimodochè potrebbe essere abbandonata senza alcun loro danno.

Con questo io intendo di manifestare che sarei dispiacente di dover negare il mio voto ad una convenzione firmata dai rappresentanti del nostro Governo, ma mi pare conveniente soprassedere alquanto e farne oggetto di un nuovo studio.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti....

Zeppa. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zeppa.

Zeppa. Avrei desiderato che prima di me il relatore della Commissione avesse dato schiarimenti tanto all'onorevole Luzzatto Attilio quanto all'onorevole Vacchelli; spero poi che l'onorevole ministro completerà le poche osservazioni che sono per esporre.

L'onorevole Luzzatto si duole che si siano applicati tutti i sistemi, che si trovavano a disposizione del Governo, per rimediare alla deficienza delle monete divisionali. Su questo punto non io, ma il Governo, naturalmente, dovrà rispondere dell'opera sua.

Egli poi ha aggiunto che questo della nazionalizzazione è il sistema peggiore; ed io credo che abbia esagerato la portata di questo provvedimento, perchè, dopo tutto, noi non abbiamo fatto altro che seguire un sistema già altre volte approvato dalla Camera e dal Paese in pressochè eguali circostanze e che non aveva dato luogo ad inconvenienti.

L'onorevole Luzzatto ha poi osservato che questa Convenzione ci obbligherà a ritirare 150 milioni di spezzati ed a pagarli in oro. Questo pare un grande sacrificio pel Paese e

lo è in realtà; ma con quale altra moneta si potrebbe ora pagare?

Si sarebbe potuto pagare in scudi d'argento; ma di questi ormai non ne abbiamo più. Quindi non ci rimane che di pagare in oro. Ma se la Convenzione monetaria venisse denunziata, onorevole Luzzatto, con quale moneta pagherebbe lei gli spezzati d'argento che ci verrebbero restituiti? Perchè questa e non altra sarebbe la conseguenza dello scioglimento della Unione latina!

Questa Convenzione tempera il ritiro della moneta divisionale. Ma, sciolta che fosse la Unione latina, bisognerebbe che immediatamente ritirassimo la moneta divisionale. Per gli scudi, abbiamo due o tre e fino cinque anni di tempo; ma per la moneta divisionale... (*Interruzione, a bassa voce, dell'onorevole Luzzatto Attilio*).

Ma sì, oggi stesso; anzi non c'è bisogno nemmeno dello scioglimento dell'Unione latina per obbligarci a ritirare od a pagare subito in oro la moneta divisionale; perchè con i patti in corso gli altri Stati possono ad ogni ora, ad ogni momento, rimandarci la moneta divisionale, e farcela pagare a vista, in oro.

Quindi pare a me, che questa convenzione temperi le disposizioni già esistenti, riguardo al ritiro degli spezzati.

L'onorevole Luzzatto vuol sapere se, in Francia, si approverà, o no, questa convenzione, e se si sia avuta qualche assicurazione in proposito. Questo non mi riguarda; ed il ministro potrà rispondere.

L'onorevole Vacchelli domanda una misura grave: nientemeno che si sospenda l'approvazione di questa convenzione. E, mentre l'onorevole Luzzatto teme che sia troppo grande la quantità della moneta divisionale che ci verrà rimandata, l'onorevole Vacchelli teme che sia troppo piccola. L'onorevole Luzzatto sbaglia: perchè la moneta che si è calcolato che si dovrà ritirare in forza di questa convenzione, non supererà gli 80 o 90 milioni, mentre egli la calcola a 150 milioni. L'onorevole Vacchelli teme che ne verrà anche di meno, e quindi teme che si verificheranno nella circolazione tutti quegli inconvenienti che si sono verificati pel passato.

Senta, onorevole Vacchelli, questo timore io non l'ho, e non l'ho per ragioni che forse è bene tacere. Le condizioni presenti dell'argento son tali che non possiamo immaginare

quale metamorfosi esso potrà subire, a quali inconvenienti possano andare incontro gli Stati che lo hanno introdotto come moneta; e forse, il giorno in cui si scioglierà l'Unione Latina, chi sa che non siamo esposti a qualche sorpresa abbastanza dolorosa.

In questo, non mi estendo di più, perchè non voglio fare il giuoco della speculazione.

Luzzatti Luigi, presidente e relatore della Commissione. Chiedo di parlare.

Zeppa. Dice poi l'onorevole Vacchelli: voi avete accettato una condizione veramente gravosa, quella cioè di legittimare e documentare la emissione dei buoni di cassa che emetterete in corrispettivo della moneta divisionale.

No, onorevole Vacchelli, l'obbligo di presentare i documenti non lo abbiamo introdotto noi; è per l'articolo 11 della Convenzione del 1885 che tutti gli Stati sono tenuti a comunicare i documenti che si riferiscono a variazioni di circolazione.

Il ciò è naturale, ma non è che noi dobbiamo presentare agli Stati della Lega i documenti che giustifichino che i biglietti che emettiamo hanno una contropartita di moneta divisionale; questo non l'ha chiesto, e non lo ha preteso nessuno, e se si fosse preteso, francamente, onorevole Vacchelli, credo che ciò non sarebbe stato accordato in alcuna maniera. Può quindi stare tranquillo, su ciò: si tratta nè più nè meno che dell'applicazione dell'articolo 11 e quindi di quei documenti che devono attestare il mutamento che si fa nella circolazione.

Si dice: voi vi siete vincolati a non emettere biglietti di piccolo taglio; ed una volta che avete nazionalizzati gli spezzati, ma che bisogno c'è che ne limitiate anche la quantità?

Ma, onorevole Vacchelli, nei patti della Convenzione esistente c'è l'obbligo per ogni Stato di avere in circolazione non più di sei lire in spezzati d'argento per ogni abitante. Perciò, se noi emettiamo buoni di cassa di piccolo taglio, evidentemente bisogna che ci sia una contropartita in monete divisionarie d'argento: altrimenti sarebbe oltrepassato il limite imposto dalla Convenzione del 1885. E notisi che consentendo a noi di potere immobilizzare monete d'argento come contropartita ai biglietti di piccolo taglio, gli alleati ci hanno fatto un gran favore. (*Interruzioni*).

Aggiungo subito che noi non siamo andati a Parigi per chiedere favori: e lo abbiamo dichiarato esplicitamente. Noi, dicemmo,

dobbiamo rimediare ad uno stato di cose che si manifesta oggi nel nostro paese, cercando qualche temperamento in base alla Convenzione esistente; e poichè in Italia difettiamo di spezzati d'argento per l'esodo quasi precipitoso della moneta divisionaria, i provvedimenti che invochiamo mirano allo scopo che questa moneta divisionaria ci sia restituita.

Ma ciò non bastava, onorevoli colleghi! Una volta restituita la moneta divisionaria, dovevamo provvedere acchè rimanesse in paese. Infatti a che cosa avrebbe giovato il ricupero degli spezzati d'argento, se il giorno dopo avessero nuovamente emigrato? E appunto per impedire il ripetersi dell'esodo degli spezzati d'argento, ci si diede l'autorizzazione di emettere i biglietti di piccolo taglio. Quindi noi abbiamo ottenuto la restituzione della nostra moneta divisionaria, e l'abbiamo ottenuta in modo che essa non possa più uscire.

Ora che cosa potevamo pretendere di più? Mi pare che lo scopo che il Governo si proponeva, bene o male, sia stato raggiunto.

L'onorevole Luzzatto diceva che le condizioni da noi accettate gli sembrano gravose, perchè noi dobbiamo pagare un interesse del due e mezzo per cento.

Intanto gli faccio notare che se questo succederà, succederà per fatto nostro. La Convenzione non concerne altro che il ritiro della moneta divisionale ed il modo di farla rimanere in paese.

Io credo che l'Italia potrà ritirare questa sua moneta, secondo la Convenzione, perchè non sarebbe certamente troppo dignitoso per noi fare altrimenti.

Ma potrebbe anche accadere che l'Italia non si trovasse in grado di ritirare la sua moneta divisionaria: e in questo caso, non crede equo l'onorevole Luzzatto che chi l'ha raccolta nelle sue casse per metterla a disposizione nostra, chieda, su queste somme, un interesse del due e mezzo per cento?

È vero che altre volte si è pagato di meno: ma bisogna considerare le condizioni politiche molto diverse in cui allora si trovava l'Italia di fronte alla Francia: tanto più, tengo a ripeterlo, che noi abbiamo assolutamente esclusa l'idea di domandare favori.

D'altronde, o signori, io vorrei bene che l'Italia trovasse sempre il denaro all'interesse del due e mezzo per cento! Noi scontiamo i

nostri buoni del tesoro al cinque. E se la Francia, dopo la convenzione, chiede un interesse del due e mezzo sulla moneta divisionaria italiana da lei raccolta e tenuta a nostra disposizione, io considero questo un favore: favore, lo ripeto ancora una volta, che noi non abbiamo chiesto, ma che ci fu spontaneamente accordato.

Mi pare dunque che da qualunque lato si voglia considerare la convenzione, tanto per lo scopo che si prefigge di ritirare la moneta divisionaria e di farla restare in paese, quanto per gli oneri che a noi procura, poche censure ci sieno da fare.

Si dice: badate che quella di dover pagare questi spezzati metà in oro e metà in valuta d'oro, è una condizione gravissima. È bene che la Camera sappia di che cosa si tratta.

Prima questi spezzati si pagavano in scudi d'argento, in tratte sull'estero, ed anche in buoni del tesoro che poi sono stati esclusi. Esclusa l'idea del prestito, ed esclusi i buoni del tesoro, poichè in scudi d'argento non possiamo oggi pagare, bisogna bene pagare in oro.

La valuta in oro, invece che sugli Stati creditori bisogna cercarla su Londra e su Berlino: questa è tutta la differenza. E siccome la differenza tra queste due valute può essere dell'uno o del due per mille, tutto al più, l'onere nostro si potrà ridurre a cinquanta o sessantamila lire, calcolando che quarantacinque milioni sui novanta sono quelli che si debbono pagare in oro o in valuta d'oro.

L'onorevole Vacchelli ha fatto un'altra osservazione, che è forse la più grave. Egli ha detto: ma in virtù dell'articolo 18, dopo che voi avrete ritirata la moneta divisionaria, sciogliendosi la lega latina, sarete costretti a ritirare tutti quegli spezzati che avessero nuovamente emigrato per infiltrazione.

Ora, l'onorevole Vacchelli deve considerare, che nella convenzione attualmente in vigore, si stabilisce che qualora l'unione latina sia sciolta, c'è un anno di tempo perchè ciascuno Stato ritiri la propria moneta divisionale.

Invece, noi abbiamo domandato, e ci è stato concesso, di ritirare la nostra moneta divisionaria in quattro mesi. E siccome in quattro mesi se ne ritirerà una quantità minore che in un anno, noi, domandando cosa giovevole a noi, non potevamo chiedere altresì una condizione privilegiata.

Quindi noi abbiamo dovuto stabilire che qualora si sciogliesse l'unione latina, quella moneta divisionale nostra che si trovasse in uno Stato della lega, sarebbe stata da noi ritirata.

Ma, signori: quanta mai può essere questa quantità di moneta divisionale nostra all'estero, una volta che noi ne abbiamo immobilizzata gran parte in cambio dei duecento milioni di biglietti di piccolo taglio, una volta che abbiamo trovato modo d'impedirne l'esportazione, una volta che gli altri Stati della lega l'hanno tolta dalla circolazione?

Io credo che la quantità di moneta divisionaria nostra che può rimanere all'estero sia così esigua, che non valeva la pena di insistere per avere una condizione diversa, tanto più che avrebbe fatto torto a noi di chiedere una condizione privilegiata agli alleati che ci accordavano quanto chiedevamo, per punirci contro un danno eventuale talmente piccolo che non era il caso di tenerne conto.

Prima di porre termine a queste brevi dichiarazioni, vorrei ricordare alla Camera, affinchè l'apprezzi, l'opera dei negozianti: non la mia certamente, ma quella dei due egregi funzionari: il commendatore Ressmann e il barone De Renzis. Mi piace ricordare alla Camera il loro valore e la loro abnegazione veramente patriottica durante quarantaquattro giorni di angoscioso lavoro e di difficoltà non piccole da superare, come ognuno può comprendere, trattandosi di sottoscrivere un trattato con una Nazione i cui rappresentanti, pure usando una forma sempre gentile e benevola, pure nella sostanza ogni giorno venivano con noi alle prese, perchè ciascuno cercava il proprio interesse.

Il ministro della pubblica istruzione ritira alcuni disegni di legge.

Presidente. L'onorevole ministro della pubblica istruzione, ha facoltà di parlare.

Baccelli, ministro dell'istruzione pubblica. Mi onoro di presentare alla Camera i Decreti Reali pel temporaneo ritiro di alcuni disegni di legge, nell'intendimento di migliorarli; e specialmente quello del Monte delle pensioni e fare che esso attinga uno scopo più largamente benefico.

Presidente. Dò atto all'onorevole ministro della pubblica istruzione della presentazione

dei Decreti Reali che lo autorizzano a ritirare: il disegno di legge per modificazioni al capitolo 3° del titolo 8° della legge 13 novembre 1889; il disegno di legge contenente alcune modificazioni alla legge 23 dicembre 1888 sul monte delle pensioni dei maestri elementari; il disegno di legge concernente alcune modificazioni degli articoli 316 e 311 della legge 13 novembre 1859.

Il deputato De Giorgio presenta una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole De Giorgio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

De Giorgio. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione intorno alla proposta di convertire in legge il Decreto Reale relativo ai funerali dell'onorevole Spaventa.

Segue la discussione per l'accordo monetario.

Ambrosoli. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Ambrosoli. Io vorrei parlare intorno all'ordine del giorno proposto dalla Commissione. Credo che questa sia la sede.

Presidente. No. È meglio che parli l'onorevole Luzzatti intorno alla Convenzione, poichè l'ordine del giorno è cosa a parte.

L'onorevole Luzzatti Luigi ha facoltà di parlare.

Luzzatti Luigi, relatore. A me piace che l'onorevole Zeppa sia stato costretto in questa Camera a difendere l'opera sua da gravi e notevoli obiezioni.

Mi piace perchè, più che qui, altrove si apprezzi esattamente il punto di vista da che si colloca questa Camera, la quale, a mio avviso, non vuole assumere la responsabilità della denuncia della lega monetaria latina, nè vuol compiere atti che a tale denuncia diano appiglio o pretesto; ma esamina questi patti e tutto ciò che ha attinenza alla lega latina senza alcun terrore.

In verità, quando io vedo giornali esteri competenti, riviste tecniche che si occupano di questa materia, e segnatamente si pubblicano in Francia, considerare l'Italia come ridotta alla estrema indigenza monetaria ed economica, se la lega latina, che io desidero conservata, fosse rotta, mi pare opportuno restituire le cose nei loro veri termini, e non dare a questi accordi, che sono piccoli accordi, un

valore maggiore di quello che hanno: tanto più che questa Camera affronterebbe impavida indubbiamente anche una questione ben più grave, quale sarebbe quella della rottura dell'unione latina.

Quindi questa discussione, dall'aspetto politico internazionale, vale a rimettere le cose a posto: e a me piace assai più avere udite le obiezioni che se fossero stati sciolti inni a questo accordo, il quale, l'onorevole Zeppa me lo consentirà, non è un capolavoro; perchè, in opere di questa specie, capolavori nessuno ne fa, e nè egli nè i suoi egregi collaboratori possono avere la pretesa, e non l'hanno certamente, di aver fatto più e meglio degli altri.

L'onorevole Luzzatto Attilio ha messo innanzi, a guisa di aforisma, una proposizione che egli però non ha dimostrato.

Egli non vede che danni dall'unione monetaria latina e non ne sa cogliere i vantaggi.

Se la Camera volesse in questo momento affrontare siffatta discussione, io, che non ammetto il paragone dell'onorevole Luzzatto, essere egli, cioè, un vaso di metallo meno nobile dell'argento (tanto più che questo povero argento svilisce ogni di più e omai si avvicinerà al prezzo dei più vili metalli), affronterei nettamente con lui la questione, e mi prenderei l'impegno, se troppo grande non è il mio orgoglio, di convincerlo che non si trova nel vero.

Qui si parla di oro e di argento; di pagamenti in oro o in argento. Ne ha parlato a lungo anche l'onorevole Zeppa: ma sul mercato di Parigi e sul mercato di Bruxelles, in tutto il territorio della lega latina, la moneta d'oro e la moneta d'argento sono parificate nell'unità della moneta di fronte al biglietto di Banca: la moneta d'oro non fa aggio sulla moneta d'argento nel mercato di Parigi, di Bruxelles o di Berna; e la lega latina per opera e virtù di questa finzione giuridica ed economica artificiosa quanto egli vuole, ha ottenuto il risultato: che nelle attuali condizioni di scarsità d'oro, in un momento in cui tutti gli Stati del mondo lo vanno tesoreggiando e rinserando nelle loro Banche (e io prego il ministro del tesoro di tenerlo ben chiuso anche lui il suo oro e di non sprigionare nè l'oro del tesoro, nè quello delle Banche d'emissione), in un momento, in cui questa deficienza d'oro è generale, per effetto di questa artificialissima organizzazione, gli Stati della lega

mantengono alla moneta d'argento la funzione della moneta d'oro.

E questo, dal punto di vista generale, è vantaggio così grande, così notevole che bisognerebbe meditare a fondo prima di spezzar lo strumento della lega latina, senza averne immaginato un altro che lo sostituisca.

Io intendo quei pochi che domandano impavidi la denuncia della lega latina, quando vogliono che l'Italia, a similitudine degli Stati dell'Asia, dell'Africa e del Messico si modelli sulla moneta unica d'argento, come al Senato del Regno da due egregi uomini fu invocato. Ma questo non è certo l'intendimento dell'onorevole Attilio Luzzatto, il quale non vorrà uscire da questo stato di bimetallismo limitato per cadere nel monometallismo d'argento: in uno stato di cose, cioè, che sarebbe peggiore del corso forzoso della carta.

E allora a che cosa si ridurrebbe la nostra situazione? Nel dichiarare il monometallismo in oro, considerando gli scudi come moneta sussidiaria e col mantenere ancora il bimetallismo limitato, dopo avere rotto la lega latina. E quale sarebbe il vantaggio nazionale di tutti questi provvedimenti?

Poichè io non credo che vi sia qualcuno nella Camera che consentirebbe, date le condizioni della nostra circolazione, già tanto piena di monete fittizie, a continuare a emetterne delle altre coniato scudi illimitatamente. La lega latina riesce a mantenere sinora la parità reale fra le monete d'oro e d'argento pel credito degli Stati i quali hanno coniato monete d'argento, che sono divenute veri gettoni metallici, non pesando sui prezzi, non alterando i prezzi in oro e adempiendo la funzione dell'oro non solo all'interno, ma in tutti i mercati della lega.

Con proposte troppo audaci guardiamoci dallo scuotere questo sistema, il quale è ancora il solo che resista nonostante i suoi difetti e le sue magagne.

Certo il pericolo impellente è nel prezzo dell'argento che va sempre più svilendo: ma nondimeno, nonostante che oggi il prezzo dello argento sia fra i 27 e 28 *pences* all'oncia sul mercato di Londra invece che sopra 60 come dovrebbe essere in condizioni quasi normali, tuttavia in tutto il territorio della lega latina gli scudi d'argento non se ne risentono, tutti i prezzi vi sono espressi in oro.

Si potrebbe continuare in argomentazioni

tecniche; ma passo oltre, perchè non credo che la Camera voglia, in questo momento, affacciare la questione della denuncia della lega latina: la faremo a tempo più opportuno.

Quand'avremo assestato la circolazione, quando avremo assestato le finanze, *opus magnum*, allora vi sarà anche l'agio di poter dedicare il nostro studio a quistioni che sono minori rispetto a quelle che ho accennate.

Per ora *non est hic locus*: non è questo il momento opportuno.

L'onorevole Attilio Luzzatto ha anche messo innanzi un'altra questione delicatissima.

Egli ha osservato che questa convenzione viene dinanzi alla Camera come di sorpresa: e in ciò vede quasi un disegno premeditato per strappare un voto, non dirò di soppiatto (perchè basterebbe la sua contraddizione per togliere siffatto dubbio) ma per provocare una deliberazione all'improvviso. Per modo, ha detto l'onorevole Luzzatto, che se non ci fossero stati alcuni oratori pronti, si sarebbe quest'accordo monetario approvato, senza che una voce ne denunziasse la enormità. Intorno a questo punto, le responsabilità sono ben definite.

La vostra Commissione ha, come era suo dovere, esaminato, nei suoi difetti e nei suoi pregi, questo patto, lasciando al Governo del Re, che ne aveva la responsabilità e solo possedeva i criteri necessari, di giudicare del momento propizio per portarlo dinanzi alla Camera. Quindi le ragioni per le quali il Governo ha creduto questa l'ora opportuna di discuterlo, le dirà il Governo medesimo. E noi, se il Governo s'inganna, potremo dolerci, ma non dovevamo sostituire il nostro al suo giudizio in questioni così delicate risultanti da indagini, le quali sfuggono alla nostra diretta notizia e perciò anche alla nostra responsabilità.

L'onorevole Vacchelli (e non si poteva attendersi meno da lui) ha portati a questo accordo i colpi più gravi e fatte le obiezioni le più sottilmente originali. L'onorevole Zeppa ha risposto in parte a queste, come alle osservazioni dell'onorevole Luzzatto.

Onorevole Vacchelli, io non pretendo di difendere un capolavoro e non ho alcuna responsabilità per questa negoziazione. Ma messo fra la responsabilità di provocare la rottura della lega latina (al che appunto

equivarrebbe l'odierna ripulsa) e l'approvazione di questo accordo, io questo accordo accetto rassegnato, per evitare il pericolo della rottura della lega latina, sebbene non tutto, in questo patto che discutiamo, mi sembri eccellente, come nemmeno può sembrare all'onorevole Zeppa....

Zeppa. Ma che rassegnato! Accetti o non accetti!

Luzzatti. Onorevole Zeppa, mi lasci dire! Si figuri! Io sono un vecchio parlamentare e non mi arrabbio mai. Un negoziato non è un soliloquio ma un colloquio in cui ognuno ha un ideale. In questo caso, il mio ideale sarebbe stato la nazionalizzazione degli spezzati d'argento per tutti gli Stati della lega!

Zeppa. Lo vada a domandare alla Francia!

Luzzatti. Mi lasci dire, onorevole Zeppa; mi lasci la libertà di discutere anche di lei, in un secolo in cui si discute tutto! (*Si ride*) Vedrà che, in fondo, saremo meno discosti di quello che crede. Non portiamo qui anche dogmi monetari: non ci mancherebbe altro! Avrei creduta più opportuna la nazionalizzazione degli spezzati d'argento per tutti gli Stati dell'Unione: cessate le ragioni del 1865, quando la lega fu conchiusa (non fu fatta per gli scudi perchè allora l'argento aveva un valore superiore all'oro, ma per la circolazione degli spezzati di argento che, essendo battuti a titolo diverso, fuggivano da un luogo e andavano in un altro) per una ragione opposta alla situazione attuale delle cose.

Ma ripeto, una negoziazione è un colloquio e non un soliloquio; ed io apprezzo gli sforzi fatti dai nostri negoziatori per ottenere questo risultato: riconosco che si sono battuti: ma è un fatto che non conseguirono il loro intento. E si mutò la base di questo negoziato. Domanda l'onorevole Vacchelli: e se non tornano gli spezzati, in quale condizione ci troveremo? L'obiezione è grave. Ma qui ci soccorre un fatto non avvertibile dai negoziatori di questo accordo.

Dacchè fu dichiarato il pagamento dei dazi in valuta metallica o in carta con la ragione del cambio, vi è una continua tendenza corrispondente a un oculato interesse degli importatori, a pagare i dazi il più possibile con spezzati d'argento. E difatti, oggi, l'affluenza degli spezzati d'argento alle Casse dello Stato per il tramite delle dogane è naturalmente maggiore che in passato.

Quando senza pensare che ritorneranno

tutti i 202 milioni (perchè, come l'onorevole Vacchelli ha osservato, una parte di essi può anche essersi dispersa in un periodo in cui si fondevano gli spezzati d'argento, e un'altra parte può essersi dileguata insiti lontani, sulle coste barbaresche, dove sono andati e sono stati sepolti di questi spezzati a migliaia e migliaia), spero che ne torneranno sempre tanti che potranno far paghi i nostri bisogni. Del resto, di che cosa teme l'onorevole Vacchelli? Che noi non avremo più monete piccole nel nostro paese? Ma noi ne abbiamo già una gran dovizia, e ne abbiamo per Decreto Reale senza le leggi dello Stato. Ormai, o signori, in materia di monete, questo Parlamento non deve fare altro che prendere atto dei provvedimenti del Governo. (*Sensazione*) Per Decreto Reale si stabilì di coniare oltre 10 milioni di monete di bronzo; poi, per un altro Decreto Reale, la coniazione di una parte di queste monete di bronzo è stata sospesa, e con altro Decreto Reale si è ordinata la coniazione di monete di *nikel*.

Ed è a temere che ogni ministro del tesoro, che passi attraverso a quel banco (*accenna al banco dei ministri*), illustrerà la sua amministrazione con qualche nuova coniazione di queste monete a valore calante. (*ilarità*) Quindi, non tema l'onorevole Vacchelli penuria di queste monete piccole nel nostro paese; noi corriamo il rischio di averne, anzi, assai più del bisogno; noi diverremo, anzi, il paese dell'abbondanza delle monete spurie. Perciò pregherei l'onorevole Vacchelli, e per l'autorità sua, e perchè egli deve essersi contentato di esporre il suo dubbio che è grave e che potrà dare occasione a particolari indagini o accordi quando che sia, lo pregherei di non insistere nella sua mozione sospensiva, e di contentarsi d'aver fatto le sue osservazioni, riconoscendo, con la equità che in lui è abituale, che il pericolo che egli ha accennato, da una parte è naturalmente temperato; e dall'altra è diminuito dal fatto di cui non può mettere in dubbio la realtà, cioè che il metodo di pagamento dei dazi in valuta metallica è divenuto un centro d'attrazione degli spezzati d'argento.

E qui mi fermo, non perchè il tema non mi paia attraente, ma perchè la gola e lo stato della mia salute non mi consentono di continuare. Se, però, la discussione si amplierà, chiederò alla Camera la facoltà d'intervenire nuovamente in questa controversia.

Intanto io le domando, in nome della Commissione, non un voto d'entusiasmo, ma un voto di rassegnazione, un voto di opportunità intorno a quest'accordo, il quale, nonostante i difetti che accompagnano sempre patti di tale specie quando avvengono negoziati tra Governi che hanno interessi diversi e bisogni diversi, tuttavia nel suo insieme merita il suffragio del Parlamento italiano. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare per fatto personale l'onorevole Luzzatto Attilio.

Luzzatto Attilio. Io dovrei ringraziare l'onorevole Luzzatti delle risposte che mi ha date in forma anche troppo cortese; ma siccome non intendo di far perdere tempo alla Camera, non affronterò la larghissima questione dell'argento e dell'oro che egli, con quella competenza che gli è propria, ha trattata.

Gli dirò soltanto che mi sembra non sia da attribuirsi alla nostra presenza ed alla nostra permanenza nella Lega latina il fatto dell'essersi mantenuto il bimetallismo negli Stati dell'Unione. Se mal non m'appongo, la Francia, che è il fulcro di questa unione, ha circa un miliardo di scudi d'argento, e per conseguenza è nell'interesse specialmente della Francia di mantenere il bimetallismo.

Detto questo all'onorevole Luzzatti, risponderò una parola all'onorevole Zeppa il quale mi ha accusato, non dirò di non capire questioni monetarie, perchè di questo lo ringrazierei, ma di non saper leggere il francese; e di ciò ho diritto di offendermi.

L'onorevole Zeppa ha detto che io ho sbagliato quando ho detto che con questa Convenzione ci siamo obbligati a ritirare 150 milioni di spezzati in tredici mesi.

Ora io leggo nell'articolo sei di questa Convenzione che il Governo italiano s'impegna a ricevere e rimborsare il minimo di quarantacinque milioni di franchi di spezzati nei primi quattro mesi, e un altro minimo di trentacinque milioni ogni tre mesi successivi; dunque tre volte trentacinque fanno cento e cinque; e con gli altri quarantacinque si arriva a 150 milioni.

Ho finito.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Sonnino Sidney, *ministro delle finanze interim del tesoro.* Io mi atterrò strettamente alla questione che ci sta dinnanzi, senza entrare nella

questione più larga dell'oro, dell'argento, e della lega latina.

L'onorevole Attilio Luzzatto si è lamentato che il disegno di legge sia venuto oggi, quasi all'improvviso, dinanzi alla Camera. Ma noi abbiamo appena sabato terminato una lunga discussione intorno alla politica interna: ed io, sabato stesso, mi sono dato premura di far distribuire la relazione della Commissione, perchè si potesse discutere senza indugio questo disegno di legge, anche per un debito di cortesia verso gli altri Stati contraenti, i parlamenti di alcuni dei quali hanno già discusso ed approvato questa convenzione, le cui ratifiche devono essere scambiate il dieci marzo.

L'Italia sperò da principio di poter ottenere la nazionalizzazione degli spezzati d'argento, per semplici trattative diplomatiche. L'aggio era allora molto più basso che oggi non sia, e si riteneva poter rimettere gli spezzati nella circolazione. Col rialzo dell'aggio questo divenne impossibile, giacchè appena usciti dalle tesorerie, gli spezzati venivano ricacciati dalla speculazione fuori d'Italia. Onde la necessità di accantonarli e di emettere in vece loro, i buoni di Cassa. Si sarebbero potuti forse emettere i buoni anche senza immobilizzare il corrispettivo degli spezzati nostri.

Ma ciò non toglieva l'obbligo nostro di pagare gli spezzati, quando ci fossero presentati, rimaneva per effetto del patto generale della unione latina.

Quindi quando ci fossero stati presentati, noi avremmo dovuto ugualmente rimborsare le somme ricevute, e rimborsarle anche senza more di pagamento, ad interesse mite.

L'emissione scoperta e anche quella coperta con valute a pieno titolo di biglietti aventi un valore inferiore a 5 lire avrebbe potuto spingere le altre parti contraenti a valersi delle clausole della Convenzione per danneggiare con forti ed improvvise domande di cambio.

Comunque sia, l'emissione di buoni di cassa senza immobilizzare il corrispondente di spezzati avrebbe certamente dato argomento a gravi lagnanze e fors'anco alla denuncia della lega latina.

L'onorevole Vacchelli ha detto che egli non è troppo tenero dell'unione monetaria latina.

A dire francamente il mio parere, non lo

sono nemmeno io. Ma altro è il non esserne teneri, altro il denunciarla o il provocarne la denuncia; come pure altro è il denunciarla, altro il violarla. Si può denunciarla senza violarla. Si può anche desiderare che altri la denunzi, senza fare da parte nostra alcun atto che ci esponga all'accusa di averne violati i patti.

Ora, a ragione od a torto, l'emissione pura e semplice di buoni senza l'immobilizzazione del corrispettivo di spezzati, era interpretata dagli altri Stati come una violazione dei patti che regolano la circolazione monetaria dell'unione latina. Ora, poichè gli spezzati che avremmo ritirati dall'estero, non si sarebbero potuti rimettere in circolazione nelle condizioni attuali dell'aggio, tanto valeva accordarsi per regolare questo ritiro e le condizioni del pagamento, e per togliere ogni questione diplomatica che avesse potuto sorgere nell'avvenire riguardo all'emissione dei buoni.

L'accordo di Parigi intende appunto ad accelerare la raccolta degli spezzati nostri per emettere più presto i buoni di cassa, e ad impedirne la riesportazione, anche se per il miglioramento delle condizioni monetarie nostre, si potessero un giorno ritirare i buoni e mettere in corso gli spezzati stessi.

Questo accordo, come del resto tutti gli accordi internazionali, lo ha fatto benissimo notare l'onorevole Luzzatti, ha i suoi danni ed i suoi vantaggi. Non c'è ragione di esaltarlo, e nemmeno di inveire contro di esso.

Quali sono i danni?

Il costringerci a ritirare i nostri spezzati in un momento in cui le condizioni del cambio sono pessime, in cui il pagamento in oro ci è assai gravoso.

A questo si risponde che in ogni modo, dovendo noi emettere buoni di cassa, se le altre potenze ci avessero rimandato i nostri spezzati, noi avremmo dovuto pagarli immediatamente secondo i patti della unione latina: e questi patti, qualunque sia l'opinione nostra intorno ad essi, devono aver vita per un altro anno a dir poco.

Altra considerazione alquanto dura, si dice, è quella del pagamento per metà in oro. E io non nego che un po' gravosa sia, perchè veramente c'è una differenza dal pagare in divisa estera o in oro. Prima di tutto questo pagamento in oro è anche contrario allo spirito della Lega latina; ma è poi anche una questione di danari, perchè c'è

un piccolo aggio tra l'argento e l'oro anche a Parigi.

Luzzatti, *relatore*. Ora no.

Sonnino Sidney, *ministro delle finanze*, *interim del tesoro*. Non ci sarà oggi ma ci può esser domani, come ci è stato ieri; e può giungere in certi momenti fino a un mezzo per cento, ma d'altra parte, non credo che ciò basti a consigliare un voto contrario alla Convenzione.

Altra condizione che si dice assai dura, è quella che mette a carico nostro tutte le spese di trasporto e di ritiro di questi spezzati. Ed io rispondo che non è cosa molto grave, e in ogni modo potrà essere bilanciata dalla mora che si concede pel pagamento, e dal mite interesse che si paga.

Viene ultimo l'articolo 18, che è forse il più ostico. Questo articolo, osservava l'onorevole Vacchelli, toglie efficacia alla nazionalizzazione degli spezzati; perchè quando si ammette che alla scadenza della Lega latina, e per denuncia di una parte qualsiasi, noi saremo ad ogni modo costretti a ritirare gli spezzati nostri che restassero fuori del paese, si viene a rendere in parte illusori gli effetti della nazionalizzazione.

Ciò è in parte vero, ma bisogna anche pensare che la chiusura delle Casse pubbliche all'estero in un termine di quattro mesi dopo la ratifica della Convenzione, renderà di poca importanza la somma di monete divisionarie nostre, che possa restare all'estero.

L'onorevole Vacchelli diceva altresì: ma se questi spezzati non venissero? Volendo accelerare maggiormente la venuta di questi spezzati si potrebbe alzare il limite massimo dei pagamenti in spezzati presso le dogane e così rendere più forte l'assorbimento degli spezzati in paese. Ma questo si potrà fare quando si vedrà quale sia l'importanza dell'incetta che si verificherà dei nostri spezzati negli Stati esteri.

Dopo avere accennato agli svantaggi di questa convenzione debbo rilevarne anche i vantaggi, cioè di dar modo a noi di vietare l'esportazione dei nostri spezzati, il che non potremmo forse fare altrimenti; di togliere ogni incentivo a cotesta esportazione, dato anche che potessimo rimettere sulla piazza la nostra moneta divisionale, dappoichè agli spezzati nostri saranno chiuse le casse pubbliche estere, e gli altri Stati potranno da parte loro, proibire l'importazione a norma dei nuovi patti.

Si accelera inoltre il ritiro degli spezzati, per poter presto emettere i buoni di cassa; e così provvedere alle condizioni penosissime della nostra circolazione interna; si regola il ritiro ed il pagamento di queste somme, si stabiliscono more, con interessi relativamente miti; e si toglie ogni questione che ci possa venire dall'estero, come pure ogni scrupolo nostro per l'emissione dei boni e per l'aumento della moneta frazionale.

Anche i pagamenti che siamo obbligati a fare non sono altro che un'anticipazione di quelle somme che dovremmo in ogni momento pagare, quando gli spezzati ci venissero presentati dagli Stati esteri; e nella migliore ipotesi, una anticipazione di quella somma, che dovremmo pagare quando la lega latina fosse denunziata e sciolta.

Luzzatti Luigi. Domando di parlare.

Sonnino Sidney, *ministro delle finanze*, *interim del tesoro*. Prima che si cominciasse ad immobilizzare gli spezzati in seguito alla convenzione, il Governo italiano aveva acquistato più di 9,000,000 di spezzati; che erano stati rimessi via via in circolazione, ma che erano anche subito spariti. Dopo l'accordo il Tesoro ha comperato dall'estero altri 16,000,000 di spezzati ed altri 11 ne ha raccolti all'interno nelle dogane e nelle tesorerie; per modo che oggi si trovano immobilizzati 27,000,000 di spezzati contro 27,000,000 di buoni di cassa in circolazione.

L'onorevole Luzzatti accennava alla spesa.

Nella esposizione finanziaria io prevedi una spesa di 10 milioni; ma credo che difficilmente si arriverà a questa somma.

Questa spesa di dieci milioni sarebbe ripartita in due esercizi: in quello in corso e nel venturo; ma, ripeto, credo che a questa somma non si arriverà, perchè è opinione di molti tecnici che una parte materiale dei nostri spezzati trovisi ancora nello Stato tesaurizzata o incettata a scopo di lucro, e che un'altra difficilmente possa ritornare dall'estero non ostante le provvisorie consegnate nell'ultimo accordo.

Concludo: non si tratta di un affare grasso e nemmeno di un affare grosso, perchè non prendiamo obblighi nuovi del tutto: non facciamo che regolare obblighi vecchi; ma, tutto compreso, guardati i danni ed i vantaggi, si tratta di un affare accettabile.

Il Governo presente, che non ha alcuna responsabilità e nessun merito nella conven-

zione stipulata, ha creduto far cosa utile di mantenerla, e raccomanda alla Camera, per ragioni finanziarie, economiche, monetarie e politiche, di volerla approvare.

Presidente. L'onorevole Zeppa ha facoltà di parlare.

Zeppa. L'onorevole Luzzatti si è lagnato perchè non è stata adottata la nazionalizzazione degli spezzati.

Ora, siccome questa quistione fu posta innanzi dalla Francia, ed i delegati francesi proposero la nazionalizzazione degli spezzati in tutti gli Stati della lega, l'Italia non poteva che consentire, e consentì infatti. Però il Belgio, la Svizzera e la Grecia non vi consentirono, e naturalmente la proposta cadde. Si accettò allora la proposta dell'Italia, per la nazionalizzazione degli spezzati suoi soltanto. Perciò l'onorevole Luzzatti non attribuisca ai delegati italiani le conseguenze di un fatto che fu invece indipendente dal loro parere.

Luzzatti Luigi, relatore. Ma io non le ho attribuito niente. Ci sono abbastanza ragioni contro la convenzione, ma io questa non l'ho detta.

Zeppa. Già, Ella le ragioni contro le dice nei corridoi, ma poi qui, nella Camera, non le dice più.

Luzzatti Luigi, relatore. Per carità, non si crei degli avversari dove non ce ne sono.

Zeppa. Ora mi permetta l'amico mio onorevole Luzzatto Attilio di dirgli che non si poteva stabilire in un articolo quanta sarebbe stata la moneta divisionaria da ritirare. Tale cifra non si poteva stabilire con precisione, perchè, benchè si prevedesse che ammonterebbe a 80 o 90 milioni, essa era incerta.

Si è detto perciò: 45 milioni nel primo quadrimestre, poi 35 milioni per ogni trimestre successivo, sino al completamento della somma che, come lo stesso onorevole ministro ha detto, potrà ammontare ad 80 o 90 milioni. L'onorevole Luzzatto Attilio si è immaginato che si andasse al di là: e da ciò è originato il suo equivoco. Ma io mi guardo bene dal dire a Lei, onorevole Luzzatto, nè ad altri, che sia incompetente, sia nel francese, sia nella materia monetaria.

Ci sono qui dentro molti che portano sempre in ballo la quistione della competenza, ma io non sono di questi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti Luigi.

Luzzatti Luigi, relatore. Aveva domandato di parlare prima che irrompesse l'onorevole Zeppa per chiedere che non si pregiudichi la questione dell'Unione monetaria latina la quale mi pareva alquanto compromessa da una dichiarazione del ministro del tesoro, di cui, forse, non ho bene inteso il senso.

Il ministro del tesoro ha detto che molti domandano la fine dell'Unione monetaria.

Ora, se ci riferiamo agli altri paesi, io non credo che gli avversari dell'Unione monetaria latina siano cresciuti, nè in Svizzera, nè in Belgio, nè in Francia. E non già per la ragione detta dall'onorevole Attilio Luzzatto, il quale dichiara che la Francia è la più interessata a conservare l'Unione monetaria latina. La Francia è una potenza monetaria così ricca d'oro e d'argento, ma, così prevalente d'oro rispetto all'argento che, denunziata la Lega latina, può a bimetallismo limitato, mantenere modellati tutti i suoi prezzi sull'oro, quando restituisca al Belgio e all'Italia i propri scudi.

È nell'interesse di tutti gli Stati della Lega, prima di aver risolto la grande questione monetaria che travaglia il mondo, di non rompere quest'ultimo baluardo che, con tutti i suoi difetti e le sue imperfezioni, giova ai popoli che ne fanno parte.

E io non vorrei che da quei banchi (*del Ministero*) fosse espressa un'opinione troppo rigida, intorno, alla Lega monetaria latina.

La discussione fatta in questa Camera oggi è ben piccola e noi non dobbiamo ingrossare le piccole questioni. Tutto questo accordo monetario ha il carattere della piccolezza, perchè non riguarda che una questione particolare del grave problema monetario. La Camera, deliberando di accettare quest'accordo, lasci illeso e non pregiudicato in nessuna guisa l'altro grave problema dell'Unione monetaria latina.

All'onorevole Zeppa dirò che dei difetti in questo accordo ne riconosco io, come ne ha riconosciuti, nella sua analisi lucida, il ministro delle finanze e del tesoro, come nè hanno riconosciuti tutti.

Però mentre altri, che hanno esaminato quest'accordo affermano che i difetti prevalgono sui pregi e per conseguenza ne domandano la ripulsa, l'onorevole ministro del tesoro e io riteniamo che i difetti sono inferiori ai vantaggi e perciò ne domandiamo l'accoglimento. Ora in cose di questa specie, così

disputate e disputabili è sufficiente gloria di poter raccomandare al voto del proprio paese un provvedimento in cui i vantaggi superano i danni, perchè convenzioni perfette in questa materia non ce ne sono. E creda, onorevole Zeppa, che se io avessi supposto nello interesse del mio paese che i danni superassero i vantaggi, ciò che si dice nei corridoi l'avrei ripetuto ad alta voce in questa Camera, anche assumendo la grande responsabilità d'incontrare i fulmini della sua terribile eloquenza (*Si ride*). Stia tranquillo di questa mia dichiarazione e non aggiunga alle difficoltà di una controversia tecnica difficoltà personali che non esistono.

Evitiamo una controversia la quale, ridotta a questo punto, non avrebbe ragione d'essere. Certamente egli ha chiesto la nazionalizzazione degli spezzati d'argento e non gli fu concessa; e io credo che abbiano avuto torto coloro che contraevano con lui a non concederla, perchè è un errore tecnico il far argomento di materia internazionale lo spezzato che dev'essere una moneta esclusivamente interna. Quest'errore tecnico, se è tale diciamolo nel Parlamento, divulgiamolo nei libri, e confidiamo che le idee giuste prevalgano in un altro negoziato, questo spero che non sarà l'ultimo, lo spero io, che nel presente caos monetario mi abbranco a quest'unione latina come a qualche cosa che ancora resta su e produce un effetto utile in mezzo a questa grande perturbazione monetaria che sconvolge il mondo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Sonnino Sidney, ministro delle finanze interim del tesoro. Non credo d'aver dato occasione all'onorevole Luzzatti di supporre che io intendessi denunciare la Lega latina.

Ho detto, accennando alle parole dell'onorevole Vacchelli, che io ero, come lui poco tenero della Unione monetaria latina, ma aggiungendo che io non volevo ora nè denunciare, nè fare atto che provocasse denuncia per parte di altri. Credo che oggi sarebbe troppo grave responsabilità per parte nostra, nelle condizioni generali difficilissime del mercato monetario, di far qualche cosa che provocasse la dissoluzione dalla Lega latina. Anche se le condizioni gravi che potrebbero tenervi dietro non fossero tutte effetto della dissoluzione stessa, verrebbero tutte attribuite a quel disgraziato uomo, che vi avesse dato occasione, così come

accadde, in gran parte (e lo sa l'onorevole Luzzatti), nei trattati di commercio. Io credo, anzi, che una raccomandazione per votare questa convenzione sia la seguente. Tanto coloro che credono che la Lega latina sia piuttosto nociva, che no, per un paese in condizioni difficili, come il nostro, quanto coloro che tengono moltissimo, come l'onorevole Luzzatti, al mantenimento della Lega latina, possono accettare la convenzione stessa. Per chi volesse sciogliere la Lega, una metà dei danni finanziari che possono venire dallo scioglimento, sono belli e scontati, perchè avremo già ritirato i nostri spezzati (il che non potremmo non dover fare all'indomani del giorno che avvenisse lo scioglimento); per chi volesse mantenere la Lega, i nuovi patti ne facilitano il mantenimento, perchè impediscono che noi commettiamo degli atti che saremmo altrimenti obbligati di commettere per effetto delle condizioni generali del nostro mercato monetario con pericolo di provocare la denuncia della Lega stessa, e quindi tolgono uno degli attriti maggiori, che era divenuto un ostacolo al suo mantenimento. Adunque, mi pare che i sostenitori dell'una e dell'altra tesi possano votare a cuor tranquillo la presente convenzione.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Così è esaurita la discussione generale.

L'onorevole Ambrosoli ha chiesto di parlare sull'ordine del giorno. Parli pure.

Voci. Ai voti.

Ambrosoli. Ho una parola da dire, non per rientrare nella discussione generale, ma a proposito dell'ordine del giorno che la Commissione propone al nostro suffragio.

Lo leggo:

« La Camera invita il Governo, nell'atto della promulgazione del presente accordo, di prescrivere per Decreto Reale da convertirsi in legge, con le opportune sanzioni penali, il divieto di esportazione dal territorio nazionale degli spezzati d'argento. »

Prego la Commissione di non insistere nel suo ordine del giorno.

Anche senza quest'ordine del giorno, dalle dichiarazioni fatte dal ministro del tesoro, è apparso che il Governo potrà approfittare della facoltà che gli viene concessa dall'articolo 15 della Convenzione.

L'articolo 15 infatti autorizza il Governo italiano a proibire l'uscita delle sue monete

divisionarie. Evidentemente ci vorranno in proposito, prescrizioni che tengano conto dei bisogni di quelle *zone grigie* a cui allude l'onorevole relatore nella sua relazione.

Ora io, come deputato, non potrei essere amico di questi Decreti Reali da convertirsi in legge: perchè, l'onorevole Luzzatti me lo consenta, egli stesso un momento fa si doleva dei soverchi Decreti Reali presentati per la conversione in legge; e mi consenta, altresì di asserire che un Decreto Reale difficilmente può essere emendato nelle discussioni parlamentari.

Queste dichiarazioni, come deputato, mi parve opportuno di fare.

Ma poi come appartenente ad una di quelle *zone grigie*, di cui parla l'onorevole relatore, mi spavento della facoltà amplissima che si concederebbe al Governo di ordinare nuovi rigori a danno di quelle zone confinanti coll'estero; poichè temo che quelle disposizioni potrebbero diventare vere angherie.

L'onorevole Luzzatti dice nella sua relazione che esistono zone vicine al nostro confine che hanno un bisogno continuo, quotidiano delle monete del paese confinante. Al di là del nostro confine noi possiamo spendere la nostra moneta, sia cartacea, sia metallica, sino a 20 chilometri di distanza, senz'altro ci venga domandato l'aggio, poichè gli stessi confinanti, con la stessa facilità possono risponderla loro nel nostro territorio.

Io, per esempio, appartengo ad una Provincia il cui capoluogo non dista che cinque chilometri dal confine; non solo, ma la linea di confine che divide la provincia di Como dal vicino Canton Ticino è talmente artificiale, ed arbitraria, è così impossibile a riconoscersi sotto il punto di vista geografico ed etnografico, che le nostre relazioni sono di ogni ora, di ogni momento, di guisa che si sottoporrebbero ad una quantità di vessazioni e di angherie che è meglio evitare.

Dunque lasciamo che il Governo proponga queste sanzioni penali. Le discuteremo; come in pochi giorni si sono potuti approvare disegni di legge di molta importanza, così potrà avvenire per questo di cui parlo. Spero che l'onorevole Luzzatti vorrà accondiscendere alla mia preghiera e ritirare l'ordine del giorno proposto dalla Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luzzatti L., relatore. Intendo le ragioni delicate d'interesse locale, ma rispettabilissime che muovono l'onorevole Ambrosoli a fare la sua proposta.

Io credo che in un disegno di legge, o in un Decreto Reale da convertirsi in legge, tutte queste condizioni che travagliano quelle che nella mia relazione (come egli ricorda) chiamo *zone grigie*, in cui gli spezzati dei due paesi si trovano confuse insieme per la necessità di traffici quotidiani, vadano prese in seria considerazione. Ed io lo avvertiva nella relazione, perchè se ne tenesse conto in questi provvedimenti che si devono presentare.

Ha fatto bene l'onorevole Ambrosoli ad avvertirlo anche con maggior chiarezza ed autorità di quella che io non potessi fare. E quando questi provvedimenti saranno davanti alla Camera, avremo tutto il tempo di esaminarli.

Ma mi dà pensiero anche un'altra cosa.

Onorevoli colleghi, se si chiedesse al ministro del tesoro di presentare il conto di quanto i ritorni degli spezzati metallici costano allo Stato dal 1866 ad oggi, si vedrebbe che ciò che abbiamo speso non sarebbe parte trascurabile nel coefficiente dei nostri guai.

Io ricordo per esempio a memoria mia che in breve tempo il tesoro italiano ha speso più di 2 milioni per questi ritiri, per questa ricerca affannosa degli spezzati metallici, da cui ci libera, giova sperarlo, questo accordo provvisorio.

E adesso che li torniamo a comprare a caro prezzo, in oro, questi spezzati d'argento, facciamo almeno in modo che non ci sfuggano più.

E poichè la facoltà di prendere questi provvedimenti c'è, concediamo al Governo di usarne subito per Decreto Reale e nello stesso tempo essa venga alla Camera a chiedere la conversione del decreto in legge, tenendo pur conto, (ed in ciò mi associo all'onorevole Ambrosoli) delle condizioni fatte ai territori finitimi, ai confini della Francia e della Svizzera.

Perchè, poi, io temo un altro pericolo ed è questo: che la gravità di altre materie sottoposte a questa Camera faccia indugiare l'esame di questo disegno di legge e trascinarsi di settimana in settimana e che, poi, una chiusura affrettata od uno scioglimento improvviso della Camera facciano sì che il Governo non abbia più la possibilità di prendere questi

provvedimenti e che, poi, il conto, per questo scrupolo (che questa volta sarebbe ingiustificato) ci debba costare salato mettendoci un'altra volta nella necessità di tornare a riacquistare quello che ora per la seconda volta compriamo.

Spero che, dopo queste mie dichiarazioni, l'onorevole Ambrosoli non vorrà insistere.

Come gli ripeto, faccio mie le sue raccomandazioni che, in questi provvedimenti, si tenga conto della delicata condizione dei terriori finitimi.

Ambrosoli. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Ambrosoli. Mi rincresce disturbare la Camera, ma non posso proprio accondiscendere alla preghiera che mi fa l'onorevole relatore.

Debbo insistere, alla mia volta, per pregare la Commissione di non dare al Governo facoltà che non chiede.

Io non vedo, poi, questa grande urgenza per adottare simili provvedimenti dal momento che di spezzati d'argento non se ne trovano più assolutamente ed io non so dove e su che possano lavorare gli incettatori di argento.

L'onorevole Luzzatti badi alla delicatezza dalla questione, badi alle condizioni in cui noi ci troviamo.

Abbiamo veduto già la persecuzione rivolta contro gli incettatori delle monete di argento e che la Suprema Corte ha dovuto riconoscere ingiusta, poichè, in questa incetta, nulla vi è di contrario alle leggi.

Ora pensate che nei nostri paesi non c'è il più lontano sospetto, che, incettando la moneta d'argento, si possa commettere reato. Dal momento che oggi non ne abbiamo più, e dal momento che l'ordine del giorno non ha limiti di sorta, che cosa avverrebbe?

Il Governo potrebbe, con un Regio Decreto, proibire l'esportazione anche di somme minime, anche di somme inferiori alle 100 o alle 50 lire! E se si scendesse a questo limite bassissimo, non comprende l'onorevole Luzzatti che si commetterebbe una vera angheria? Parlo sempre delle mie zone.

L'onorevole Luzzatti teme che questo Regio Decreto da convertirsi in legge non possa venire discusso a cagione dei lavori parlamentari. A me non pare molto grave questo argomento. Ricordo che i Decreti Reali da convertirsi in legge durano eternamente; e

mi conforta in questa idea una frase dell'onorevole ministro delle finanze, il quale ha detto che il pagamento dei dazi in oro rimarrà ancora per molto tempo in vigore.

Ora il pagamento dei dazi in oro, è prescritto, appunto, da un Decreto Reale, che non ha ancora avuto la sanzione della Camera.

Ma l'onorevole Sonnino è autorizzato da un certo consenso implicito a ritenere, che i Regi Decreti, anche se non conformi alla legge, anche se da convertirsi in legge, abbiano sempre facoltà di restare in vigore.

L'onorevole Sonnino ha dimenticato, che il Decreto per il pagamento dei dazi in oro, fu registrato con riserva, dopo che il Consiglio dei ministri ha invitato la Corte dei conti a registrarlo. Non può, però, dimenticare, che l'esame di questa registrazione con riserva è sempre davanti alla Commissione parlamentare. Certo l'onorevole ministro ha previsto una azione ostile di questa Commissione facendo entrare, non dirò di straforo ma incidentalmente, il pagamento dei dazi in oro in uno di quei 3 Decreti-legge, pubblicati nel febbraio, in uno di quei Decreti, che la Commissione dei 15 dovrà esaminare. Ma anche questo è un Decreto Reale, e la Camera potrà discuterlo e respingerlo. Dunque se il ministro del tesoro crede che il pagamento dei dazi in oro può durare lungamente, io mi impensierisco e non senza causa di questa facoltà eccessiva data al potere esecutivo dalla Commissione

L'ordine del giorno è, a mio avviso, platonico; il Governo presenterà e non presenterà questa proposta secondo che lo crederà opportuno, perchè dobbiamo offrire noi al Governo ciò che esso non domanda? Perchè dobbiamo ancora in questo caso rinunciare alle nostre prerogative, spogliarci del diritto di esame che possiamo esercitare?

Prego, quindi, l'onorevole Luzzatti e la Commissione di non insistere nel loro ordine del giorno.

Voci. Ai voti! ai voti!

Sanguinetti. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Sanguinetti. Ho chiesto di parlare per pregare il ministro del tesoro di portare la sua attenzione sopra un grave inconveniente che si verifica in una parte d'Italia e, cioè, sull'infiltramento nella circolazione, di monete di rame di altri Stati, ed anche di Stati che non appartengono alla lega latina, come quelle

ad esempio delle repubbliche sud-americane. La Francia, con una legge che andò in vigore al 1° gennaio 1894, ha provveduto a questo inconveniente che si verificava anche nel suo territorio.

Ora, dal momento che qualcosa si deve fare per impedire l'esportazione degli spezzati d'argento, delle monete estere di rame, credo si debba occupare il ministro del tesoro. Egli ha detto, nella sua esposizione finanziaria, che le nostre monete di rame, emessi che siano i biglietti da due lire, saranno eccedenti ai bisogni della circolazione. E sta bene; perciò togliamo dal corso quelle monete di rame che non hanno alcuna ragione di circolare in Italia e che non rappresentano che la decima parte del valore intrinseco.

Non faccio alcuna proposta al riguardo. Vedrà la Commissione se non sia il caso di fare un'aggiunta all'ordine del giorno.

Rubini. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Rubini. Prego i colleghi di lasciarmi dire due parole, dopo quelle, che mi sembrano molto assennate pronunziate dall'amico e collega Ambrosoli.

Quantunque io sia dell'avviso che ogni opera si debba fare onde questa piccola moneta di argento non rappresenti continuamente una perdita per l'erario, per richiamarla in paese dopo che è fuggita, anche per tramite artificiale, credo si potrebbe por fine al dibattito aggiungendo le seguenti parole all'ordine del giorno, proposto dalla Commissione: « tenuto conto delle necessità del traffico minuto giornaliero nelle zone di confine ».

Domando al Ministro ed alla Commissione se questa mia proposta sia da loro accolta.

Luzzatti Luigi, presidente della Commissione e relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Luzzatti Luigi, presidente della Commissione e relatore. La proposta dell'onorevole Rubini corrisponde interamente ai chiarimenti, che io avevo dato in nome della Commissione, e deve appagare anche i desideri dell'onorevole Ambrosoli.

La Commissione l'accetta e prega il Governo d'accettarla.

Rispetto alla osservazione grave dell'onorevole Sanguinetti, la Commissione ad essa si associa interamente, perchè crede che l'esistenza di monete estere di rame sia di danno

alla povera gente, costituendo una frode quotidiana a danno di coloro, che non sanno e sono ingannati da ingordi speculatori.

Presidente. L'emendamento Rubini non potrebbe essere posto a partito, se la Commissione non lo fa suo.

Luzzatti L., relatore. La Commissione lo fa suo.

Presidente. La prego allora di scriverlo a nome della Commissione.

Sonnino, ministro delle finanze interim del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Sonnino Sidney, ministro delle finanze interim del tesoro. Per quanto riguarda il commercio di confine comprendo che ci voglia una certa tolleranza in fatto di sanzioni penali e di divieto di esportazione, ma è difficile definire sino a qual punto, se si vuol veramente impedire la esportazione, si possa tener conto di questa cosiddetta zona grigia. Può essere questione di tolleranza per piccolissime somme.

Al di là del confine se si tratta di esportazione di somme di qualche riguardo bisogna vietarla in modo assoluto, o non vietarla affatto.

Non mi pare che si possa scegliere una via di mezzo. Se la vedessi l'accetterei.

Una volta che si è al di là del confine, o che vadano 10 chilometri lontano o che ne vadano 200, non ci si può più far nulla.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ambrosoli.

Ambrosoli. Dopo la modificazione proposta dall'onorevole Rubini all'ordine del giorno della Commissione ed accolta dall'onorevole Sonnino, dichiaro che darò ad esso il mio voto.

Presidente. Pongo, dunque, a partito l'ordine del giorno della Commissione che essa modifica nel seguente modo:

« La Camera invita il Governo, nell'atto della proclamazione del presente accordo, di prescrivere per Decreto Reale da convertirsi in legge, con le opportune sanzioni penali, il divieto di esportazione dal territorio nazionale degli spezzati d'argento, tenuto conto delle necessità giornaliere del minuto traffico internazionale nelle zone di confine.

« Invita, pure, il Governo ad impedire l'infiltrazione nella circolazione di monete di rame estere ».

Presidente. Chi approva l'ordine del giorno della Commissione, così modificato, si alzi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo del disegno di legge.

« *Articolo unico.* — Il * Governo del Re è autorizzato a dare piena esecuzione all'Accordo monetario sottoscritto a Parigi il 15 novembre, le cui ratifiche vennero scambiate a Parigi il ».

Lo pongo apartito. Chi lo approva si alzi.

(*È approvato.*)

Si procederà immediatamente alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge, essendo urgente la sua approvazione.

Si faccia la chiama.

Di Sant'Onofrio, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Adamoli — Agnini — Aguglia — Ambrosoli — Antonelli — Arbib — Arcoleo — Arnaboldi.

Badaloni — Baccelli — Barzilai — Basetti — Basini — Berio — Bertolini — Bertollo — Bonasi — Bonin — Borsarelli — Boselli — Bracci — Branca — Brunetti — Brunialti — Brunicardi — Bufardeci — Buttini.

Cadolini — Caetani Onorato — Cambray-Digny — Campus-Serra — Canegallo — Canzi Cao-Pinna — Capaldo — Cappelleri — Cappelli — Carcano — Carmine — Cavallotti — Chiapusso — Chiaradia — Chiesa — Chimirri — Chinaglia — Chindamo — Chironi — Cianciolo — Cimbali — Cirmeni — Clemente — Clementini — Cocco-Ortu — Cocuzza — Cofari — Colajanni Federico — Colajanni Napoleone — Colombo — Comandini — Comandù — Compans — Contarini — Conti — Coppino — Costa — Costantini — Cremonesi — Cucchi — Curioni.

Dal Verme — Damiani — D'Andrea — Daneo — Danieli — D'Ayala-Valva — De Amicis — De Giorgio — Del Balzo — De Martino — De Novellis — De Puppi — De Riseis Giuseppe — De Salvio — Di Belgioioso — Di Blasio — Di Broglio — Diligenti — Di Rudini — Di San Giuliano — Di Sant'Onofrio — Di Trabia — Donati.

Ercole.

Fagioli — Falconi — Fani — Ferracciù — Ferrari Luigi — Fili-Astolfone — Filopanti — Fortis — Fortunato — Franceschini — Frascara — Fulci Nicolò — Fusco — Fusinato.

Galimberti — Galletti — Galli Roberto

— Gamba — Garavetti — Gatti-Casazza — Giolitti — Giorgini — Giovanelli — Gorio — Grandi — Grippo — Guerci — Guicciardini — Guj.

Imbriani-Poerio.

Lacava — Lanzara — La Vaccara — Lazzaro — Leali — Levi Ulderico — Lorenzini Lucca Salvatore — Lucchini — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto Attilio.

Maffei — Marazio Annibale — Marazzi Fortunato — Marcora — Mariotti — Marsengo-Bastia — Martini Giovanni — Masi — Mecacci — Mercanti — Merlani — Merzario — Mestica — Miceli — Miniscalchi — Miraglia — Mocenni — Montagna — Montenovesi — Monticelli — Mordini — Morin — Murmura — Mussi.

Nasi — Niccolini — Nigra.

Odescalchi — Omodei — Ottavi.

Palizzolo — Pandolfi — Panizza — Papa — Papadopoli — Patamia — Pelloux — Perrone — Peyrot — Piaggio — Piccaroli — Piccolo-Cupani — Poli Giovanni — Polti Giuseppe — Prampolini.

Quartieri — Quintieri.

Rampoldi — Rava — Ricci — Rinaldi — Rizzetti — Rizzo — Romanin-Jacur — Roncalli — Rossi Milano — Rossi Rodolfo — Rubini.

Salandra — Sanguinetti — Sani Giacomo — Scaglione — Schiratti — Sciacca della Scala — Serena — Serristori — Silvani — Simeoni — Sineo — Soggi — Sola — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino Sidney — Sperti — Spirito Beniamino — Squitti — Stelluti-Scala — Suardi Gianforte — Suardo Alessio.

Testasecca — Tittoni — Torlonia — Torraca — Trigona — Tripepi — Turbiglio Giorgio.

Vaccaj — Valle Angelo — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Villa — Visocchi.

Weill-Weiss — Wollemborg.

Zecca — Zeppa — Zucconi.

Sono in congedo:

Bonacci.

Centurini — Compagna.

Delvecchio — De Nicolò.

Graziadio.

Luzzati Ippolito.

Luciani — Lugli.

Mezzacapo.

Nicotera.

Toaldi — Tortarolo.

Sono ammalati:

Brin.
Della Rocca.
Faldella — Frola.
Randaccio — Ruggieri Giuseppe.
Sani Severino — Sanvitale.
Trompeo.

Risultamento della votazione.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I segretari numerano i voti).

Presidente. Annunzio il risultamento della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Esecuzione dell'accordo monetario sottoscritto in Parigi il 15 novembre 1893:

Presenti e votanti	235
Maggioranza	118
Voti favorevoli	195
Voti contrari	40

(La Camera approva).

Si annunciano diverse domande d'interrogazione ed una domanda d'interpellanza.

Presidente. Ora comunico alla Camera le domande d'interrogazione pervenute alla presidenza.

Di Sant'Onofrio, segretario. Dà lettura delle interrogazioni seguenti:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica sui disordini avvenuti nell'Università di Messina.

« N. Fulci. »

« Il sottoscritto interroga il ministro dell'interno e il ministro di grazia e giustizia per sapere se possono dare notizia alla Camera sull'autore del proclama letto nella seduta del 28 febbraio dal presidente del Consiglio, come il più importante documento sulle intenzioni dei rivoltosi siciliani.

« Napoleone Colajanni. »

« Il sottoscritto interroga il ministro dell'Interno e della Guerra circa la colpevole condotta del maresciallo dei carabinieri, ieri, in Sora.

« Imbriani-Poerio. »

« Il sottoscritto interroga il ministro dell'Interno circa il sistema di *bastonature* adottato dalla polizia in parecchi Comuni della Sicilia — come ad esempio Castelbuono, San Mauro, Geraci Siculo e Ganci.

« Imbriani-Poerio. »

Presidente. Ora viene una domanda d'interpellanza presentata dall'onorevole Rampoldi, ne dò comunicazione.

« Il sottoscritto interpella l'onorevole ministro della guerra per conoscerne gli intendimenti intorno all'avvenire che è serbato alla Scuola di applicazione di sanità militare in Firenze.

« Rampoldi. »

Presidente. È presente l'onorevole ministro della guerra? (*No!*)

È presente l'onorevole Rampoldi? (*Sì!*)
Onorevole Rampoldi, quando sarà presente il ministro della guerra, sarà interrogato affinché dichiari se intenda o no rispondere, alla sua interpellanza.

Disposizioni riguardanti l'ordine del giorno.

Imbriani. Chiedo di parlare.

Presidente. Onorevole Imbriani, ha facoltà di parlare.

Imbriani. È all'ordine del giorno una proposta di legge d'iniziativa parlamentare sull'abolizione del dazio interno sui generi di prima necessità. Desidererei che venisse, d'accordo col ministro delle finanze, stabilito il giorno nel quale sarà svolta.

Presidente. È già stata ammessa alla lettura?

Imbriani. È stata ammessa fin dal 22 febbraio.

Presidente. Onorevole ministro delle finanze, vuol stabilire il giorno nel quale sarà discussa questa proposta di legge.

Sonnino, ministro delle finanze. Venerdì o sabato di questa settimana.

Imbriani. Quando crede: anche prima.

Sonnino, ministro delle finanze. Stabiliamo venerdì o sabato, perchè prima può darsi che io debba essere al Senato.

Presidente. Allora venerdì?

Imbriani. Sta bene.

Presidente. Domani alle 11 Uffici; alle 14 seduta pubblica.

La seduta termina alle 18.40.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazioni.
2. Verificazione di poteri — Elezione contestata del Collegio di Soresina. (Eletto Pavia).
3. Relazione sull'accertamento del numero dei deputati impiegati (Doc. VI bis).

Discussione dei disegni di legge:

4. Concessione al Comitato dell'Esposizione di Roma di una lotteria Nazionale e del maggior reddito del dazio consumo durante il periodo dell'Esposizione. (224)
5. Sulla protezione dei bambini lattanti e della infanzia abbandonata. (127)

6. Ordinamento dei domini collettivi nelle Provincie dell'ex-Stato Pontificio (134).

7. Infortuni sul lavoro. (83).

8. Modificazione alla circoscrizione giudiziaria del mandamento di Chiari. (132).

9. Sulla contraffazione e adulterazione del burro (173).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1894. — Tip. della Camera dei Deputati.

